

REXEL ITALIA S.P.A.

Via Bilbao n. 101, Sesto San Giovanni; 20099 – Milano

Codice Fiscale 09249110157 – P.IVA 02931690966

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

Approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2009, aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione dapprima in data 10 luglio 2014, poi in data 27 ottobre 2017 e da ultimo in data 14 novembre 2019.

INDICE

1. PREMESSA

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

1.2 Le sanzioni

1.3 Condotte esimenti la responsabilità amministrativa

1.4 Il Modello di Organizzazione e di Gestione di Rexel
1.5 Adozione del modello

PARTE GENERALE

1. Mappatura dei rischi

2. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

3. Flussi informativi interni

4. Sistema disciplinare

5. Diffusione e conoscenza del modello nella Società

6. Verifiche periodiche

7. Modello e Guida Etica di Rexel

PRIMA PARTE SPECIALE

1. La Tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

2. I destinatari della Parte Speciale

3. Le Aree di rischio

4. Misure per la Prevenzione

5. Istruzioni e Verifiche dell'OdV

SECONDA PARTE SPECIALE

- 1. La tipologia dei reati contro l'industria e il commercio di cui agli artt. 513 c.p. e ss**
- 2. I destinatari della Parte Speciale**
- 3. Le Aree di rischio**
- 4. Misure per la Prevenzione**
- 5. Istruzioni e Verifiche dell'OdV**

TERZA PARTE SPECIALE

- 1. La Tipologia dei reati di cui agli artt. 2621 e ss. c.c.**
- 2. I destinatari della Parte Speciale**
- 3. Le Aree di rischio**
- 4. Misure per la Prevenzione**
- 5. Istruzioni e Verifiche dell'OdV**

QUARTA PARTE SPECIALE

- 1. La Tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**
- 2. I destinatari della Parte Speciale**
- 3. Le Aree di rischio**
- 4. Misure per la Prevenzione**
- 5. Istruzioni e Verifiche dell'OdV**

QUINTA PARTE SPECIALE

- 1. La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
- 2. I destinatari della Parte Speciale**
- 3. Le Aree di rischio**

4. Misure per la Prevenzione

5. Istruzioni e Verifiche dell'OdV

1. PREMESSA

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Per adeguare l'ordinamento italiano ad alcune Convenzioni internazionali a cui il paese ha aderito (la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) in data 8 giugno 2001 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 231, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito "**Decreto**").

Il predetto Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità degli enti¹ in relazione a talune specifiche fattispecie di reato commesse nel loro interesse o a loro vantaggio dai seguenti soggetti (di seguito anche i "**Destinatari**"):

1. Soggetti Apicali: soggetti che nella struttura organizzativa di tali enti rivestono una posizione "apicale" (e cioè ai sensi dell'art. 5 comma 1, tutti quei soggetti che, all'interno dell'Ente, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo del medesimo);
2. Soggetti Sottoposti: soggetti sottoposti alla vigilanza o alla direzione di questi ultimi.

A questo proposito giova rilevare che, secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non parrebbe necessario che i "soggetti sottoposti" abbiano con l'ente un rapporto di lavoro subordinato: appare quindi più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*"².

Secondo l'art. 7 del Decreto, per i reati commessi dai Soggetti Sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (ma in tale ipotesi l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, tali obblighi – come si vedrà *infra* - si presuppongono osservati se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed

¹ Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con "Enti" si intendono:

- gli enti dotati di personalità giuridica, quali S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- gli enti privi di tale personalità giuridica, quali S.n.c., S.a.s. anche irregolari, associazioni non riconosciute.

² Circolare Assonime n. 68 del 19 novembre 2002.

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “**Modello**”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Tuttavia la natura dei reati considerati non sembra consentire una netta distinzione tra ipotesi delittuose la cui commissione sia più facilmente ipotizzabile nell’ambito dell’attività dei Soggetti Apicali, piuttosto dei soggetti loro sottoposti.

Fanno eccezione taluni dei reati societari contemplati dal Decreto, che essendo reati “propri” possono essere commessi solo da determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, revisori, soci conferenti).

Occorre poi evidenziare che gli stessi reati “propri” possono essere commessi da chiunque, se agisce in concorso con i soggetti “qualificati”. È possibile, ad esempio, che i reati di questo genere siano commessi non solo direttamente dai responsabili di funzione ma anche dai loro sottoposti, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” che, nel recepire il dato falso, lo facciano proprio.

La responsabilità in oggetto è definita dal legislatore come “amministrativa” ma, in realtà, ha forti analogie con quella penale. Infatti, sorge quale conseguenza della commissione di un reato (e non di un illecito amministrativo), il suo accertamento avviene nell’ambito di un procedimento penale, il provvedimento sanzionatorio è sempre un atto giurisdizionale (ad esempio: una sentenza) e, soprattutto, essa è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato (ai sensi dell’art. 8 del Decreto, ad esempio, l’Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile, non sia stata individuata, ovvero se il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia).

L’obiettivo del legislatore è chiaramente quello di contrastare e prevenire la diffusione dei fenomeni della c.d. “criminalità economica”, garantendo che l’Ente non sia terreno di coltura di reati.

A tal fine, affinché si configuri la responsabilità dell’Ente, occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca manifestazione di un’espressa volontà o, quanto meno, che derivi da una colpa di organizzazione, intesa come carenza o mancata adozione dei presidi necessari ad evitare che il reato fosse commesso.

Si ribadisce, peraltro, che è espressamente esclusa la responsabilità dell’Ente ove l’autore della violazione abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. È pertanto evidente che i reati contemplati nel Decreto potranno venire in considerazione, comportando una responsabilità dell’Ente, nelle sole ipotesi in cui il soggetto apicale o il collaboratore abbia agito non per arrecare a sé o ad altri un vantaggio (eventualmente in danno dell’Ente) ma nell’interesse, esclusivo o concorrente, dell’Ente stesso.

Secondo l’impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l’interesse ha un’indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito “contro l’impresa”. Se invece l’interesse manca del tutto

perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile³.

Il **vantaggio**, invece, non ha un'indole soggettiva e si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo.

Le fattispecie che rilevano ai fini dell'applicabilità del Decreto sono:

1. alcuni reati contro la Pubblica amministrazione (segnatamente, i reati di malversazione in danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di altro pubblico o delle Comunità europee, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione e, da ultimo, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, nonché traffico di influenze illecite);
2. alcuni delitti informatici e sul trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 24-*bis* del Decreto;
3. i delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-*ter* del Decreto;
4. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui all'art. 25-*bis* del Decreto;
5. i delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-*bis.1* del Decreto;
6. taluni reati societari, di cui all'art. 25-*ter* del Decreto (tra cui i reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità, false comunicazioni sociali delle società quotate, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, omessa comunicazione del conflitto d'interessi, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
7. i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla convenzione di New York⁴, di cui all'art. 25-*quater* del Decreto;
8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-*quater.1* del Decreto;

³ Cfr., *ex multis*, Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012

⁴ Ci si riferisce alla convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo Internazionale sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

9. taluni delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-*quinqies* del Decreto (segnatamente, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografici, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, adescamento di minorenni);
10. i delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui agli artt. 184 e 185 del Testo Unico della Finanza, di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto;
11. i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime (rispettivamente disciplinati agli artt. 589 e 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'Art. 25-*septies* del Decreto;
12. i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di cui all'art. 25-*octies* del Decreto;
13. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto;
14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 25-*decies* del Decreto;
15. reati ambientali, di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto;
16. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto;
17. razzismo e xenofobia, di cui all'art. 25-*terdecies* del Decreto;
18. frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'art. 25-*quaterdecies* del Decreto.

Il "catalogo" dei reati, che prevedeva inizialmente solamente alcuni reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, nel corso degli anni è stato, sulla scorta di nuove convenzioni firmate dal nostro paese, ampliato attraverso la tecnica della novellazione, con l'introduzione di nuove fattispecie di reato presupposto. Peraltro, giacché la linea seguita dal legislatore italiano è quella di adeguare la disciplina in materia di illeciti a carico degli Enti agli obblighi internazionali assunti dallo Stato, inevitabili saranno ulteriori estensioni di tale forma di responsabilità.

Deve quindi tenersi presente il fatto che il catalogo *de quo* è certamente in continua evoluzione.

1.2 LE SANZIONI

Le sanzioni previste per la responsabilità dell'Ente sono particolarmente rigorose e si suddividono in:

- 1) sanzione amministrativa pecuniaria;
- 2) sanzioni interdittive (tra le quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con la possibilità di revoca di quelli già concessi o il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa pecuniaria costituisce la sanzione di base di necessaria applicazione. Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (articolo 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2001).

L'articolo 12, D. Lgs. n. 231/2001, prevede poi una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta, quali ad esempio il danno patrimoniale di particolarità tenuità e l'aver commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi.

Le sanzioni, tanto pecuniarie quanto interdittive, si applicano, ancorché in forma ridotta (con riferimento, rispettivamente all'importo e alla durata), anche in relazione alla commissione dei reati nella forma del tentativo, salvo che l'Ente abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Il giudice può, poi, disporre, con le modalità previste dal codice di procedura penale, il sequestro del prezzo o del profitto del reato. Inoltre, ove vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato, il pubblico ministero può richiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili dell'Ente o delle somme o cose ad esso dovute.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, che rende possibile l'applicazione delle sanzioni indicate, si fonda dunque su una colpa "di organizzazione": l'Ente è ritenuto cioè corresponsabile del reato del suo esponente se ha ommesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha ommesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti (per esempio, la contrattazione con la Pubblica Amministrazione).

1.3 CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Tuttavia, come già anticipato, a fronte di un siffatto sistema sanzionatorio, l'art. 6 comma 1 del Decreto esclude la responsabilità dell'Ente laddove:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo – il cosiddetto Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In particolare, secondo quanto previsto dell'art. 6, comma 2 del Decreto, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Tali modelli secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, possono essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti.

1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI REXEL ITALIA SPA

Il presente Modello

Rexel Italia S.p.A. (di seguito anche solo “**Rexel**” o la “**Società**”) gode di un’ottima reputazione sul mercato e interfacciandosi con numerosi interlocutori ritiene importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione

E’ forte il convincimento di Rexel che l’osservanza delle leggi, dei CCNL e una condotta etica siano non solo necessarie, ma costituiscono anche un modo efficace di gestire la propria attività d’impresa.

Ciò premesso, la Società, ancorché il Decreto non preveda l’obbligatorietà del Modello ritenendolo solamente facoltativo, sulla scorta dell’esigenza di operare in un contesto di trasparenza e correttezza, ha deciso di procedere all’adozione e al costante aggiornamento di un apposito Modello.

Il presente Modello organizzativo e di gestione è stato predisposto avendo come riferimento, oltre alle prescrizioni del Decreto, la giurisprudenza e le Linee Guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il Modello, ha affidato ad un Organo Collegiale l’incarico di assumere le funzioni di organo di controllo interno Organismo di Vigilanza, con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

Rexel ritiene infatti necessario, al fine di assicurare l’efficacia di quanto previsto nel Decreto, separare le funzioni operative e quelle di controllo, evitando in questo modo potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Funzione ed obiettivi del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello si configurano – come detto – quali strumenti idonei a beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto e consentono a Rexel di costruire un assetto di *corporate governance* utile, secondo una prospettiva più ampia di etica dell’impresa, a contenere il rischio di commissione di reati.

Obiettivo del Modello è dunque l’attuazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive e successive), teso ad un efficace contrasto del rischio di commissione di reati, mediante l’identificazione delle attività a rischio e la loro necessaria regolamentazione.

Di riflesso, le regole di cui al presente Modello si propongono, per un verso, di rendere consapevole il potenziale autore dei reati della loro illiceità e dell’atteggiamento di disfavore che Rexel riconduce a tali

comportamenti, anche laddove ne possa trarre un vantaggio e, per altro verso, di consentire a Rexel di intervenire tempestivamente per prevenire od impedire la perpetrazione di eventuali illeciti, in virtù di un monitoraggio sistematico delle attività e dei processi a rischio.

Tra gli obiettivi del Modello vi è pertanto quello di sensibilizzare sia i Soggetti Apicali, sia i Soggetti Sottoposti all'altrui direzione in merito alla rilevanza della normativa in esame, rendendoli consapevoli che - in caso di condotte non conformi alle previsioni del Modello, alle norme e procedure aziendali, alle leggi e ai regolamenti applicabili - gli stessi, oltre a determinare una responsabilità amministrativa di Rexel (così come previsto nel Decreto), potrebbero incorrere nelle sanzioni di cui al documento *Ethics guide* adottato dal Gruppo, ferme restando le eventuali responsabilità penali personali.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedere ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità che l'attività che egli intende porre in essere configuri un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi ed alle *policies* di Rexel, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Rexel di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, organi sociali, Consulenti a qualsiasi titolo, distributori e Partner, che operino per conto e nell'interesse della Società nell'ambito delle aree sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Strumenti richiamati dal Modello

Il Modello di Rexel è stato predisposto anche in considerazione delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti ed operanti a livello aziendale, nella misura in cui sono apparsi idonei come efficace strumento di prevenzione dei reati e/o illeciti amministrativi.

Ne discende che il presente Modello, ferma restando la sua specifica valenza agli effetti del Decreto, si innesta su quel sistema integrato di controlli che permea l'intera attività di Rexel e costituisce altresì parte integrante della *corporate governance* di Rexel.

Segnatamente, quali specifici strumenti già in essere diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Rexel anche in connessione con i reati da prevenire, possono essere richiamati, in quanto maggiormente significativi, i seguenti:

- i principi statutari;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione;
- le direttive e le disposizioni emanate dal *Chief Executive Officer* (l'Amministratore Delegato o il direttore Generale);
- le procedure interne di Rexel;
- il sistema di deleghe e di poteri;
- il sistema dei controlli interni;
- il manuale della qualità;
- la procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione e relativi Allegati;
- la procedura Promozioni;
- la procedura *capex*;
- la procedura sollecito fornitori;
- la procedura orario di lavoro;
- la procedura *e-commerce*;
- il regolamento per il l'utilizzo degli strumenti informatici;
- la procedura nota spese;
- la procedura tesoreria;
- la procedura omaggi materiale elettrico;
- il documento sulle misure minime di sicurezza di cui al D. Lgs. 196/2003;
- il documento *Ethics guide* pubblicato sul sito internet <http://ethique.rexel.com/en>;
- il documento *Anti-corruption code of conduct* pubblicato sul sito internet <http://ethique.rexel.com/en>;
- il documento *Competition law* pubblicato sul sito internet <http://ethique.rexel.com/en>;

- l'insieme delle lettere circolari emanate da Rexel;
- le comunicazioni al personale e l'attività formativa di cui lo stesso è destinatario;
- le disposizioni nonché il sistema disciplinare di cui al CCNL ed al contratto adottato da Rexel.

Le previsioni di tali strumenti, in quanto direttamente destinate a definire regole comportamentali e procedure organizzative volte a prevenire i reati ed illeciti amministrativi che i collaboratori sono chiamati ad osservare, formano pertanto parte integrante del presente Modello ed assumono conseguentemente piena valenza ai fini della definizione dei protocolli organizzativi, di gestione e controllo di Rexel.

Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una "Parte Generale" e di più "Parti Speciali" redatte in relazione alle varie tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nelle attività svolte da Rexel.

Il testo originario del Decreto, come detto, si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni anche a carico dell'Ente, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).

Successivi interventi legislativi hanno provocato un allargamento dello spettro dei reati per i quali può configurarsi la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Peraltro, come precedentemente detto, l'ambito di applicazione dell'istituto della responsabilità amministrativa degli enti è destinato a conoscere ulteriori ampliamenti.

E' probabile che le estensioni non si fermeranno a queste sole categorie di reati: è evidente, infatti, che l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ha respiro generale e si presta, in astratto, ad essere applicato a numerose fattispecie di reato.

Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello con l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie di reati che, per effetto di ulteriori interventi normativi, saranno inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

Parte Generale e Parti Speciali

Secondo l'art. 6, secondo comma, del Decreto, la Parte Generale del Modello deve mirare, in particolare, alle seguenti fondamentali finalità:

I) Individuazione e mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede, anzitutto, che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, in altri termini, l'analisi dell'attività sociale e l'individuazione in essa delle fasi operative o decisionali che comportano una possibilità di commissione di atti illeciti.

La mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile ma, al contrario, dovrà essere sottoposta ad una continuativa attività di controllo e revisione e dovrà essere costantemente aggiornata, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che Rexel dovesse trovarsi ad affrontare.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta questa attività di analisi e selezione delle aree di rischio, è necessario prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in tali aree.

Le singole Parti Speciali, dunque, per questi ambiti di attività, dovranno individuare specifiche misure e procedure (quali, per esempio, la separazione tra funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale a rischio, specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per le fasi maggiormente sensibili) in grado di prevenire, o comunque ridurre fortemente, il rischio di commissione di reati.

Al di là delle descritte procedure, che operano *ex ante*, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo *ex post*).

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza dovrà, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione e dovranno essere immediatamente proposti e realizzati i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Altra finalità della Parte Generale è l'individuazione di un autonomo organismo interno di vigilanza che provveda:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello da parte di tutti i suoi Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle disposizioni del Modello;
- a proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le modifiche e i miglioramenti del Modello ritenuti necessari.

L'organo in parola è collegiale, interno all'Azienda, ma del tutto autonomo e indipendente e assume il nome di Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV").

Le singole Parti Speciali, come si dirà meglio *infra*, sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto del contesto in cui opera Rexel.

1.5 ADOZIONE DEL MODELLO

Approvazione del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 12 febbraio 2009 e aggiornato, sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, dapprima in data 10 luglio 2014 , poi in data 27 ottobre 2017 e, da ultimo, in data 14 novembre 2019.

Modifiche e integrazioni

Il presente Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lett. a) del Decreto): ogni successiva modifica e/o integrazione di carattere sostanziale del Modello dovranno essere operate dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire dinamicità, effettività ed efficacia al Modello, il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Presidente la competenza ad apportare allo stesso tutte le occorrenti modifiche, differenti da quelle di cui sopra.

Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione annualmente, ovvero ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario, sulle eventuali modifiche da apportare al Modello, ovvero quando venga in merito invitato da almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione.

PARTE GENERALE

1. MAPPATURA DEI RISCHI

L'analisi del contesto aziendale effettuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale, della compilazione di appositi questionari, nonché attraverso alcune interviste con i soggetti chiave, ha consentito l'individuazione delle fattispecie del Decreto potenzialmente rilevanti, unitamente alle relative aree e settori di attività in cui possono essere realizzate tali fattispecie criminose.

Sulla base di tali verifiche, in particolare, si è ritenuto di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 24-*bis* (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24-*ter* (delitti di criminalità organizzata), 25-*bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*quater.1* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-*quinquies* (delitti contro la personalità individuale), 25-*sexies* (abusi di mercato), 25-*novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-*decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-*undecies* (reati ambientali), 25-*duodecies* (Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25-*terdecies* (razzismo e xenofobia) e 25-*quaterdecies* (frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), non ritenendo ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Conseguentemente le Parti Speciali del Modello trovano applicazione:

- per i reati in danno della Pubblica Amministrazione che risultano individuati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
- per i reati societari previsti dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001;
- per i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, come previsti dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- per i reati contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-*bis.1* del D. Lgs. n. 231/2001.

Aree di attività a rischio di commissione dei reati in danno della Pubblica Amministrazione

Le attività che, implicando un rapporto tra esponenti di Rexel e soggetti pubblici, presentano un rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- gestione di contratti di fornitura o convenzioni di concessioni con soggetti pubblici;
- gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi ai rapporti di cui al punto precedente;

- gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze funzionali allo svolgimento di attività aziendali;
- ogni altra richiesta a soggetti pubblici di provvedimenti amministrativi funzionali allo svolgimento delle attività;
- ogni altro adempimento presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e successive verifiche e accertamenti;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni e contributi pubblici;
- controlli e ispezioni da parte di soggetti pubblici che esercitino attività di vigilanza su attività disciplinate da leggi e regolamenti, come la gestione di luoghi aperti al pubblico o gli adempimenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro;
- controlli sulla predisposizione di dichiarazioni dei redditi e su altre dichiarazioni per la liquidazione dei tributi;
- gestione di procedimenti giudiziari (in relazione al rischio di commissione del reato di corruzione in atti giudiziari).

Aree di attività a rischio di commissione dei reati societari

Le attività dell'azienda che, invece, presentano un rischio in relazione ai reati societari sono:

- redazione del bilancio e relazioni contabili infrannuali;
- rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione del contratto;
- operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.

Aree di attività a rischio di commissione di reati in violazione delle norme antinfortunistiche

- operazioni di stoccaggio, preparazione e confezionamento dei prodotti commercializzati;
- manutenzione dei locali di proprietà dell'azienda;
- utilizzo di apparecchiature meccaniche presenti nelle sedi di Rexel;
- utilizzo di mezzi di trasporto, "muletti" ed altri apparecchi che richiedano particolari competenze tecniche;

- controlli, ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici che esercitino attività di vigilanza su attività disciplinate da leggi e regolamenti, come la gestione di luoghi aperti al pubblico o gli adempimenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro;
- in generale ogni attività relativa alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Aree di attività a rischio di commissione dei reati di riciclaggio

- attività di vendita, al dettaglio e non, per i quali è utilizzato denaro contante;
- acquisto e approvvigionamento di beni e servizi;
- rapporti di consulenza con soggetti terzi;
- attività di sponsorizzazione;
- tenuta dei libri contabili, gestione della fatturazione,
- predisposizione e sottoscrizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette;
- rapporti e contratti infra-gruppo.

Aree a rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio

- rapporti con le imprese concorrenti;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- attività promo-pubblicitaria e promozionale in genere;
- gestione del cliente e dei reclami;
- la cessione verso corrispettivo di beni e servizi.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ("ODV")

Identificazione dell'OdV

Come detto, l'art. 6 comma 1 del Decreto prevede che l'Ente possa andare esente da responsabilità se prova, tra l'altro, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'OdV è composto da un numero dispari di membri, da tre a cinque, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità.

I componenti dell'OdV devono possedere requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità dell'organismo stesso nell'espletamento delle sue attività.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che tale organismo debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro sui quali deve vigilare;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

In considerazione di quanto precede, l'OdV non può essere individuato nel Consiglio di Amministrazione in virtù dei poteri gestionali al medesimo attribuiti.

La funzione deve essere comunque attribuita ad un organo situato in elevata posizione gerarchica all'interno dell'organigramma aziendale, evidenziando la necessità che a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni ed attività gestionali, ne "inquinerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti da vigilare e sull'adeguatezza del modello organizzativo.

L'OdV di Rexel potrà essere composto da soggetti esterni a Rexel, ovvero da soggetti esterni ed interni alla medesima. In nessun caso l'OdV potrà essere composto esclusivamente da soggetti interni alla Società.

Il ruolo di Presidente dell'OdV dovrà essere assunto in ogni caso da un soggetto esterno alla Società. Il ruolo di Presidente e di membro dell'OdV potrà essere svolto anche dai membri del Collegio Sindacale.

La presenza di soggetti interni può rispondere all'esigenza di permettere che l'OdV possa disporre di un'immediata e approfondita conoscenza della struttura della Rexel e dell'organizzazione della sua attività; mentre la presenza di soggetti esterni a Rexel serve a garantire l'autonomia e la terzietà dell'OdV.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per 3 anni, e si intenderà tacitamente rinnovato nelle proprie funzioni se non vi sarà, alla scadenza del mandato, diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'OdV non possono essere revocati se non per giusta causa.

A tale proposito per giusta causa deve intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri, così come definito nel Modello (ad esempio, il mancato assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, ovvero la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, o comunque la inattività di uno o più dei componenti);

- una sentenza di condanna nei confronti della Rexel per uno dei reati previsti nel Decreto ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un provvedimento di condanna emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero un reato della stessa indole;
- la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al Modello.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

In caso di cessazione della carica di un componente dell'OdV nel corso del mandato, il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione. Il componente cooptato si considera scaduto insieme ai membri effettivi in carica all'atto della sua nomina.

Sono da ritenersi cause di ineleggibilità: l'aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato che abbia comportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, nonché l'aver riportato una condanna, ancorché non ancora passata in giudicato, per uno dei reati di cui al Decreto.

Tra gli esponenti interni all'azienda non potranno essere nominati gli amministratori dotati di deleghe né altri dipendenti che svolgano, in posizione apicale, funzioni e attività tra quelle maggiormente soggette alla vigilanza e alla valutazione dell'OdV.

Per quanto riguarda i membri indipendenti, questi non dovranno avere e/o aver avuto rapporti commerciali con Rexel, né essere legati da vincolo di affinità o parentela con soggetti che abbiano o abbiano avuto con Rexel gli indicati rapporti.

All'atto della elezione, i soggetti nominati rilasceranno apposita dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità indicate.

Prerogative e risorse dell'OdV

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OdV ha piena autonomia organizzativa e finanziaria; a tal fine annualmente comunica al Consiglio di Amministrazione la misura delle risorse necessarie alla sua attività. La gestione, l'utilizzazione e la destinazione di queste sono poi decise dall'OdV in modo totalmente autonomo e indipendente.

L'OdV potrà avvalersi della eventuale collaborazione di soggetti appartenenti a Rexel, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche.

In casi di particolare necessità, l'OdV avrà la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura di Rexel, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. sull'opportunità di aggiornamento delle disposizioni e delle norme di comportamento del Modello.

In particolare, l'OdV realizzerà le predette finalità attraverso:

- attivazione di ogni strumento di controllo ritenuto opportuno;
- ricognizioni dell'attività di Rexel ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
- attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni di cui è destinatario secondo le norme del Modello;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali;
- accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o del Decreto e proposta di eventuali sanzioni disciplinari;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e proposte di ogni modifica o miglioramento;
- ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni.

Al fine di adempiere al proprio compito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno accesso a tutti i documenti, informazioni e dati afferenti la Società, l'attività svolta dalla stessa, dai suoi Dipendenti e collaboratori, ovunque essi si trovino. Nello svolgimento della propria funzione, inoltre, ove necessario in considerazione dei singoli compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di tutte le aree aziendali, in ragione della professionalità e delle competenze dei soggetti che operano al loro interno.

Nell'espletamento delle attività sopra descritte, l'OdV può altresì effettuare attività di verifica e controllo non pianificate, ovvero a sorpresa.

3. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

Obblighi informativi nei confronti dell'OdV

L'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto stabilisce che i modelli di organizzazione e di gestione devono prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'eventuale documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello, dovrà essere, pertanto, portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, ovvero relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso e alla commissione di attività illecite.

Dovranno sempre essere comunicate all'OdV tutte le informazioni riguardanti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate da esponenti di Rexel nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati richiamati dal Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli stessi reati;
- procedimenti disciplinari svolti ed eventuali sanzioni irrogate;
- la documentazione relativa alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le notizie relative a commesse attribuite da Enti Pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute da Rexel, laddove possano costituire possibile indice dell'eventuale commissione di reati, anche se non rilevanti ai fini del Decreto (quali, ad esempio, la frode fiscale).

Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi sociali sono tenuti a dare piena informazione all'OdV sulle questioni che rientrano nella competenza dell'OdV medesimo.

I dipendenti sono tenuti a dare pronta notizia all'OdV di ogni anomalia eventualmente rilevata nello svolgimento e in relazione alle attività di rischio, nonché delle successive misure eventualmente assunte. Gli stessi esponenti interni dovranno, poi, dare pronta comunicazione all'OdV di ogni segnalazione da parte dei dipendenti relativa ad anomalie nelle attività di rischio e comunque relative ad episodi e situazioni che possono lasciar supporre la commissione di attività illecite da parte di esponenti di Rexel e di violazioni delle norme del presente Modello.

Ogni dipendente dovrà altresì comunicare, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite.

L'OdV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi.

L'OdV potrà richiedere ad ogni esponente di Rexel ogni genere di informazione e/o documentazione utile alla propria attività di verifica e controllo.

E' fatto obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro dall'OdV.

L'OdV può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

Ogni segnalazione dovrà essere recapitata all'OdV della Società a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica org231@studiodirevisori.it.

Obblighi informativi dell'OdV nei confronti degli organi societari

L'OdV provvederà a informare, con una relazione annuale, il Consiglio di Amministrazione in merito alla propria attività di vigilanza ed eventuali situazioni anomale rilevate nel corso dell'anno, con tutte le proposte di miglioramento di determinati aspetti dell'organizzazione aziendale o di parti del Modello finalizzate a una migliore prevenzione.

Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente hanno facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza, il quale a sua volta, ha facoltà di richiedere, la convocazione di predetto organo per motivi urgenti.

Obblighi informativi dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)

L'OdV ha il compito di assicurarsi che tutto il personale abbia conoscenza del modello e dei vari protocolli operativi (ivi compreso il documento *Ethics guide*), nonché delle altre procedure esistenti.

L'informazione, la formazione e l'addestramento del personale per un efficace funzionamento del Modello sono promossi ed incentivati dall'OdV in cooperazione con le varie funzioni aziendali e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Essa riguarda sia il personale dirigente che il personale dipendente e dovrà essere organizzata, in via generale, con le seguenti modalità:

- informazione, formazione e addestramento all'inizio del rapporto di lavoro lavorativo per i nuovi assunti (anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro);

- aggiornamento annuale di informazione, formazione e addestramento;
- informazione periodica mediante comunicazioni (anche e-mail) di aggiornamento predisposte dall'OdV;
- eventuali aggiornamenti straordinari (ad es. dovuti al rilevamento di non conformità al Modello).

La valutazione della competenza e dell'effettivo livello di formazione con riferimento ai principi e alle regole contenute nel presente Modello sono valutate dall'OdV tramite appositi questionari effettuati all'esito dei corsi di formazione.

Whistleblowing

In seguito all'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, i Modelli devono inoltre prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Rexel, a tal fine, ha adottato specifiche misure in attuazione di tali requisiti normativi.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta da esso imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto stesso.

La predisposizione infatti di un adeguato sistema disciplinare volto a prevenire e, ove necessario, a sanzionare violazioni delle regole di cui al presente Modello, costituisce parte integrante e fondamentale del Modello stesso e ha lo scopo di garantirne l'effettività.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le sanzioni disciplinari verranno commisurate al livello di responsabilità dell'autore dell'infrazione, all'eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, alla gravità del suo comportamento, nonché all'intenzionalità dello stesso.

La violazione delle prescrizioni del Modello può altresì comportare l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili dei comportamenti non conformi al Modello stesso.

L'OdV avrà il potere di proporre l'assunzione di tali misure disciplinari.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato da Rexel, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni saranno disposte dall'Amministratore Delegato o dal responsabile del personale, previa eventuale proposta dell'OdV.

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Qualora la violazione delle norme di condotta individuate dal Modello sia posta in essere da un dirigente, troveranno applicazione le misure disciplinari previste dagli strumenti di contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Queste misure disciplinari saranno disposte dall'Amministratore Delegato, previa eventuale proposta dell'OdV.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte di Amministratori, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da *partners* commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Rexel Itala SpA, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

5. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO DI REXEL

Formazione del personale

Al fine di assicurare la più ampia efficacia al presente Modello, Rexel provvederà a diffondere all'interno della stessa la conoscenza del Modello e delle sue prescrizioni, mediante la diffusione del testo su supporto cartaceo o informatico (*e-mail*), nonché attraverso ogni altra idonea iniziativa di informazione e sensibilizzazione.

Allo stesso modo, provvederà alla diffusione di tutte le integrazioni e modifiche che nel tempo saranno apportate al Modello.

Tali attività devono essere in grado di:

- escludere che qualsiasi soggetto operante all'interno di Rexel possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del presente Modello;
- evitare che eventuali reati possano essere causati da errori umani, dovuti anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle prescrizioni del presente Modello.

A tal fine l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua, in modo da consentire a tutti i dipendenti di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizione di rispettarle.

Informazione dei collaboratori esterni e dei *partners*

Rexel promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partners* commerciali e i collaboratori esterni, non dipendenti.

Costoro saranno informati sul contenuto del Modello, anche per estratto, fin dal principio del rapporto professionale o commerciale.

Le lettere di incarico e gli accordi conterranno apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro trasgressione possa essere, anche se reiterata, motivo di risoluzione del contratto.

6. VERIFICHE PERIODICHE

Accanto al compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento, che il Decreto attribuisce all'OdV, quest'ultimo effettua verifiche periodiche sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione di Reati.

Tale obiettivo può essere perseguito attraverso la verifica, anche su base campionaria, delle attività a rischio e delle operazioni a rischio.

Inoltre, l'OdV procede ad una analisi di tutte le segnalazioni ricevute, degli eventi ritenuti rischiosi e delle iniziative di informazione e formazione poste in essere per diffondere, a tutti i livelli aziendali, la consapevolezza delle previsioni del Decreto e del presente Modello.

In tali attività l'OdV può servirsi, ove lo ritenga opportuno, delle strutture di Rexel, nonché, all'occorrenza di soggetti terzi.

Gli esiti delle verifiche espletate e le eventuali criticità rilevate sono oggetto di riporto al Consiglio di Amministrazione, al quale potranno essere indicati, se del caso, gli eventuali adeguamenti da effettuare.

In definitiva, quanto ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'OdV dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, il Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- (i) sugli atti: verifica della concreta applicazione delle disposizioni e delle misure del Modello ai principali atti e ai contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Rexel;
- (ii) sulle procedure: continuativamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del Modello e delle misure da esso individuate.

7. MODELLO E GUIDA ETICA DI REXEL

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle della guida etica pubblicata sul sito *internet* <http://ethique.rexel.com/en> (“*Ethics guide*”) pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire, una portata diversa rispetto al documento *Ethics guide* stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il documento *Ethics guide* rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di Rexel allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia” che Rexel riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

PRIMA

PARTE SPECIALE

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nota Introduttiva: la nozione di “pubblico ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio”

Buona parte delle fattispecie richiamate dall'art. 24 del Decreto sono configurabili come reati “propri”, ovvero come reati che non possono essere realizzati da chiunque ma solo da determinate categorie di soggetti. In particolare, i reati di cui alla citata disposizione del Decreto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio”.

L'analisi dei reati contro la pubblica amministrazione contemplati nel Decreto e l'individuazione delle attività di Rexel concretamente a rischio postula quindi una necessaria premessa di ordine generale in merito alla qualifica soggettiva di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio”, i cui contorni non sempre appaiono chiaramente ed immediatamente comprensibili.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa, o giudiziaria formando o concorrendo a formare la volontà dello Stato o di un Ente pubblico esplicando mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

L'incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) invece è colui che agisce nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma senza esercitare i poteri tipici di quest'ultima, e sempre che non svolga semplici mansioni d'ordine né presti opera meramente materiale.

Evitando in questa sede di dare riflesso all'ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale che si è sviluppato sul tema si deve, in definitiva, rilevare che la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti - pubblici dipendenti o privati - che possono o devono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico formare e/o manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Vi rientrano pure coloro che - anche a prescindere dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con la PA - svolgono una pubblica funzione amministrativa, la cui esistenza va verificata prendendo in esame i singoli momenti in cui essa si attua, in ciascuno dei quali può ravvisarsi, di volta in volta, la manifestazione del potere (autoritativo o certificativo) in concreto esercitato.

Facendo richiamo alla casistica elaborata dalla giurisprudenza, sono stati considerati ad esempio **pubblici ufficiali**, nell'esercizio delle proprie funzioni: il curatore fallimentare; il commissario di una grande impresa in crisi sottoposta ad amministrazione straordinaria; il liquidatore; il notaio nell'esercizio del suo potere certificativo ed in tutta la sua attività diretta alla formazione di atti pubblici; i presentatori di titoli per il protesto fino alla fase della sottoscrizione dell'atto; il cassiere titolare dell'Ufficio del Registro; il privato

delegato dall'Ente impositore alla riscossione dei tributi; il professionista incaricato della direzione dei lavori per un'opera pubblica; l'agente di polizia di stato; la guardia giurata; l'insegnante di scuola statale legalmente riconosciuta o parificata; il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale; il dipendente comunale; il testimone, dal momento della citazione sino al passaggio in giudicato della sentenza.

Assume invece la qualità di **incaricato di pubblico servizio** colui il quale, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione (che si espleta, cioè, attraverso norme di diritto pubblico ed atti autoritativi) manca dei poteri tipici di questa, purché - come detto - non svolga semplici mansioni d'ordine, né presti opera meramente materiale.

Anche qui la casistica presa in considerazione dalla giurisprudenza risulta di sicuro ausilio al fine di meglio mettere a fuoco la nozione in discorso. Così, è stato ad esempio qualificato come soggetto incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni: il custode di beni appartenenti al patrimonio dello Stato; i dirigenti e gli operatori dei corsi di formazione professionale; il funzionario di un Ente economico di gestione; il cassiere di un Ente pubblico; il dipendente di una ditta accollataria di servizi postali addetto al recapito dei plichi, alla riscossione ed al successivo riversamento delle somme destinate ai mittenti ed alla registrazione contabile di tali movimenti.

In conclusione, quindi, secondo la giurisprudenza, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono irrilevanti la qualificazione formale dell'Ente e il suo assetto, ma unico punto di riferimento deve essere la funzione in concreto svolta dal soggetto.

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale e della regole prudenziali di comportamento in essa individuate, sarà quindi necessario avere presente che le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono attribuibili non solo a esponenti della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche a quelli di Enti di diritto privato che tuttavia, in concreto, svolgono attività o prestino servizi nell'interesse della collettività (come ad esempio le società private a partecipazione pubblica).

Si riporta di seguito il testo ed una breve descrizione delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: fino a 500 quote

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato è “*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione*” (e quindi un soggetto non facente parte della struttura organizzativa della pubblica amministrazione), che abbia ricevuto da un Ente pubblico una somma per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

Indipendentemente dal fatto che la norma in esame distingua le erogazioni in contributi, sovvenzioni e finanziamenti, due sono gli elementi che, ai fini della sussistenza del reato, devono di fatto connotare le erogazioni: a) devono avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica, b) devono essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato in ragione del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

La condotta criminosa si sostanzia quindi nel non destinare le somme ricevute a titolo di “contributi, sovvenzioni o finanziamenti” alle finalità di pubblico interesse per cui sono state erogate dall'Ente pubblico.

Controversa risulta l'ipotesi in cui le somme di denaro vengano destinate ad una finalità sempre di pubblico interesse, ma diversa da quella per cui l'erogazione ha avuto luogo; la dottrina prevalente è del parere di configurare anche in questa ipotesi l'esistenza del reato, non già però imperniato sulla frustrazione di un interesse pubblico generico, bensì di un interesse specifico e vincolante.

Nell'ambito di tale fattispecie si può configurare sia un rapporto bilaterale sia trilaterale: nel primo caso, quando il rapporto è per così dire diretto tra l'Ente pubblico erogatore e il beneficiario; nel secondo, quando la concessione del finanziamento si avvale di un sottostante rapporto di credito tra beneficiario e un istituto

di credito, pubblico o privato che sia, che eroga materialmente la somma su disposizione ovviamente dell'Ente pubblico.

316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: fino a 500 quote

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in esame è dichiaratamente complementare rispetto a quella prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ed ha lo scopo di prevenire ogni possibile forma di indebita attribuzione, comunque agevolata, di risorse pubbliche o comunitarie, a prescindere dal fatto che vengano definite "mutui agevolati" ed "altre erogazioni dello stesso tipo".

Soggetto attivo del reato può essere "chiunque" e la condotta criminosa si realizza con l'ottenere una erogazione pubblica a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa o per l'omissione di informazioni dovute.

Perché il reato sia consumato è sufficiente il semplice utilizzo o presentazione di documentazione falsa o la mancata comunicazione di un dato rilevante, non vi è invece la necessità di indurre in errore il soggetto passivo (cioè l'erogatore) e causare allo stesso un danno concreto, elementi questi che risultano invece essere richiesti per la consumazione del reato di cui all'art. 640 *bis* c.p..

A nulla rileva come vengano impiegate le erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Alla luce della formulazione letterale della norma, questa ipotesi di reato deve ritenersi residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato; ciò significa che il reato di cui all'art. 316 *ter* c.p. può concretamente configurarsi solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

640. Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [...]

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: fino a 500 quote

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in esame è presa in considerazione dal Decreto con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, ovvero sia volta a far esonerare taluno dal servizio militare (questa seconda ipotesi allo stato attuale ha perso di rilevanza alla luce dell'abolizione del servizio di leva obbligatorio).

La fattispecie ha per soggetto attivo “*chiunque*” il quale, per mezzo di raggiri o artifici, dia luogo ai seguenti due eventi: a) induzione di taluno (nel caso in analisi, un Ente pubblico o lo Stato) in errore, b) il conseguimento di un profitto per l'autore del reato e di un danno per la vittima in virtù del compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

Per assumere rilevanza penale gli artifici o i raggiri posti in essere devono, comunque, risultare idonei di per se stessi ad indurre in errore e ad arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: fino a 500 quote

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Per quanto concerne condotta criminosa e soggetto attivo, si rinvia a quanto detto in materia di truffa, cui l'art. 640 *bis* fa espresso riferimento, anche se va puntualizzato che la fattispecie in esame costituisce una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante.

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

In particolare, oggetto materiale della “frode”, e quindi obiettivo di questa specifica ipotesi di truffa, è una attribuzione economica agevolata erogata da enti pubblici, comunque denominata. Anche in questo caso caratteristiche comuni, come in altre ipotesi, di tali forme di erogazione (si veda la descrizione degli artt. 316 *bis* e 316 *ter*) sono: a) la provenienza dallo Stato o altro Ente pubblico o Comunità europee; b) la rilevanza pubblica dell'operazione da realizzare con il finanziamento pubblico.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

640 ter. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600,00 a Euro 3,000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: fino a 500 quote

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento ottenuto per il tramite dell'impiego fraudolento di un sistema informatico o telematico, tanto in fase di raccolta ed inserimento dei dati, quanto in fase di elaborazione o emissione.

Soggetto attivo della fattispecie può essere "chiunque".

Quanto invece alla condotta criminosa essa consiste:

- a) in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico;

- b) nell'intervenire senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti, procurando così a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- c) nell'utilizzare indebitamente l'identità digitale altrui in danno di uno o più soggetti.

317. Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale; per una durata non inferiore a 2 e non superiore a 4 nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto sottoposto; da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato in esame è "il pubblico ufficiale". La condotta criminosa si realizza mediante un abuso dei poteri o della qualità del soggetto attivo, ossia attraverso la strumentalizzazione da parte dello stesso della sua qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse per costringere taluno a dare, o a promettere di dare, prestazioni non dovute a sé o a un terzo.

In termini generali, il reato di concussione si distingue da quello di corruzione perché nel primo caso il pubblico ufficiale approfitta dello stato di timore ingenerato nel soggetto passivo del reato dalla pubblica funzione sì da viziare o eliminarne la volontà, ovvero indurlo ad adempiere alla pretesa illecita; al contrario, nell'ambito della corruzione, corrotto e corruttore agiscono su un piano di parità.

In Rexel questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto, trattandosi di reato che può essere posto in essere solo dal pubblico ufficiale; in particolare, tale forma di reato è senza'altro meno significativa, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: fino a 200 quote

sanzioni interdittive: non sono previste sanzioni interdittive per questa condotta

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale; per una durata non inferiore a 2 e non superiore a 4 nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto sottoposto; da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna

319 bis. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale; per una durata non inferiore a 2 e non superiore a 4 nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto sottoposto; da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna **320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: le medesime previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 del Decreto

sanzioni interdittive non previste

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria:

1) in relazione ai delitti di cui agli artt. 318, 321, 322 commi 1 e 3, 346-bis c.p.: fino a 200 quote,

- 2) in relazione ai delitti di cui agli artt. 319, 319 *ter* comma 1, 321, 322 commi 2 e 4 c.p.: da 200 a 600 quote,
- 3) in relazione ai delitti di cui agli artt. 317, 319 aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis*, 319 *ter* comma 2, 319 *quater* e 321 c.p.: da 300 a 800 quote

sanzioni interdittive:

- 1) in relazione ai delitti di cui agli artt. 318, 321 e 322 commi 1 e 3 c.p.: non sono previste sanzioni interdittive per questa condotta
- 2) in relazione ai delitti di cui agli artt. 317, 319 aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis*, 319 *ter*, 321 e 322 commi 2 e 4 c.p.: (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale; per una durata non inferiore a 2 e non superiore a 4 nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto sottoposto; da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio) e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso - o anche solo la promessa di un compenso - che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria ex art. 319 c.p.) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria ex art. 318 c.p.).

E' importante sottolineare che l'illecito compenso può consistere non solo in una somma di denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio corrisposto (o promesso) al pubblico ufficiale per fargli compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero un atto contrario ai doveri dell'ufficio stesso.

L'attività del pubblico ufficiale potrà dunque estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Con riferimento alla condotta criminosa che connota le diverse ipotesi di corruzione, essa è distinta a seconda che la promessa o la dazione del denaro avvengano prima o dopo il compimento dell'atto; nel primo caso, si parla di corruzione antecedente mentre nel secondo di corruzione susseguente. Inoltre si distingue tra: corruzione impropria, se l'oggetto del reato è un atto di competenza dell'ufficio del pubblico agente, e corruzione propria, se l'atto è contrario ai doveri di ufficio dell'agente pubblico medesimo.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio nei confronti del quale si trova in uno stato di "soggezione".

319-ter. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

Per il **comma 1**

sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale; per una durata non inferiore a 2 e non superiore a 4 nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto sottoposto; da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

Per il **comma 2**

sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale; per una durata non inferiore a 2 e non superiore a 4 nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto sottoposto; da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) si potrebbe configurare nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Per "atti giudiziari" si devono intendere dunque tutti gli atti di esercizio della funzione giudiziaria, ivi compresa l'attività del pubblico ministero e dei suoi collaboratori istituzionali (ad esempio, la polizia giudiziaria).

L'art. 319-ter comma 2 c.p. prevede ulteriori inasprimenti di pena in relazione all'entità delle pene eventualmente inflitte con l'ingiusta condanna derivante dal fatto incriminato.

L'elemento psicologico del reato è il dolo specifico, che presuppone la consapevolezza e la volontà di raggiungere un accordo criminoso con un pubblico ufficiale allo scopo di conseguire un vantaggio nel processo ovvero di procurare ad altri un danno.

322. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

Per i commi 1 e 3

sanzione pecuniaria: fino a 200 quote

sanzioni interdittive: non previste

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

Per i commi 2 e 4

sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale; per una durata non inferiore a 2 e non superiore a 4 nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto sottoposto; da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Sono disciplinati nella presente disposizione normativa condotte astrattamente riconducibili ai reati di corruzione propria ed impropria di cui agli artt. 318 e 319 c.p., che però si sono fermate alla soglia del tentativo.⁵

I beni giuridici tutelati dalla norma, sono i medesimi previsti per i delitti consumati a cui si rimanda: l'unica differenza è, invece, rappresentata dall'anticipazione della punibilità alla sola offerta o promessa.

Il soggetto attivo può essere chiunque, che potrà agire tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario.

L'offerta o la promessa devono essere caratterizzate dalla effettività, dalla serietà e dall'idoneità alla realizzazione dello scopo, tenuto conto di elementi quali l'entità del compenso, le qualità personali del destinatario e le sue condizioni finanziarie personali e familiari.

I reati in parola sono puniti a titolo di dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

⁵Si può definire corruzione l'accordo fra un Pubblico Ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio) e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria ex art. 318 c.p.) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria ex art. 319 c.p.).

319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale; per una durata non inferiore a 2 e non superiore a 4 nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto sottoposto; da 3 mesi a 2 anni se l'ente ha adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Tale reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. A differenza del reato di concussione, nel caso di specie la condotta di induzione del P.U. o dell'incaricato di pubblico servizio, lascia in capo al soggetto passivo un margine di discrezionalità decisionale. Il comma 2 dell'articolo 319-quater c.p. punisce infatti anche il soggetto che da o promette utilità (ad esempio, un pubblico ufficiale induce un rappresentante di una società a pagare una somma di denaro affinché si omettano di effettuare verifiche costanti sull'adempimento degli obblighi fiscali).

322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: le medesime previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 del Decreto

sanzioni interdittive non previste

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma in parola è volta ad estendere anche all'ambito comunitario/internazionale la repressione di alcuni gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal nostro sistema sanzionatorio.

Per quanto riguarda il bene giuridico tutelato, il primo comma mira a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, mentre il secondo comma è volto a garantire una protezione dalla corruzione internazionale indipendentemente dai pregiudizi arrecati garantendo una cooperazione economica più a largo raggio.

I delitti contemplati dall'art. 322-bis c.p. sono reati propri, potendo essere commessi solamente da soggetti che ricoprono una specifica qualifica comunitaria/internazionale così come individuati dalla disposizione normativa.

In relazione alle condotte punite, queste ricalcano le norme a cui il presente articolo rimanda espressamente.

346-bis. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: fino a 200 quote

sanzioni interdittive: non sono previste sanzioni interdittive per questa condotta

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La fattispecie di cui all'art. 346-*bis* c.p. può dirsi integrata ogniqualvolta un soggetto si fa dare o promette denaro o altra utilità per fornire la sua intermediazione verso un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* o per remunerare tali soggetti in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri.

2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti potenzialmente realizzabili da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Le norme di comportamento in essa previste si estendono e devono essere rispettate anche dai Collaboratori esterni e dai *Partners* commerciali, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello, dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. LE AREE A RISCHIO

Individuazione delle Aree a rischio

Sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività Rexel che implicano rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (istituzionali, burocratici, ispettivi, economici e commerciali).

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree di Rexel che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere frutto di operazioni illecite (aree di rischio indiretto).

Aree a rischio diretto

- gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione (contratti di appalto o convenzioni di concessione, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni, altre comunicazioni a soggetti pubblici, adempimenti presso soggetti pubblici, comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche ecc, incluse le verifiche, accertamenti, procedimenti sanzionatori che ne derivano);
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;

- gestione amministrativa dei dipendenti, inclusi gli adempimenti telematici e/o presso enti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche relative alla gestione dei rapporti di lavoro (si pensi alla gestione dei trattamenti pensionistici, in particolare di esponenti di categorie protette o privilegiate, alla sicurezza sul lavoro, agli infortuni sul lavoro e, soprattutto, ai controlli che la pubblica amministrazione svolge su queste attività);
- gestione contabilità e tributi (si pensi alle dichiarazioni fiscali e agli eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- eventuale richiesta, percezione e utilizzazione di sovvenzioni e finanziamenti pubblici;
- gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima;
- ogni altro tipo di attività rilevante compiuta da Rexel ed avente come controparte una Pubblica Amministrazione di qualsivoglia natura.

Aree a rischio indiretto

- amministrazione, finanza, contabilità, fiscale (attenzione particolare dovrà essere dedicata ai settori che implicano fuoriuscita di fondi, come la gestione degli ordini e la fatturazione passiva);
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;

Eventuali integrazioni delle indicate aree di attività a rischio potranno essere disposte dal consiglio di amministrazione, anche su parere e proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, altri componenti degli organi sociali, collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti e *partners* commerciali di Rexel sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati nei documenti *Ethics guide* e *Anti-corruption code of conduct* di Rexel, da intendersi qui integralmente richiamato.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio diretto

Come già chiarito, le aree a rischio diretto implicano un rapporto con soggetti pubblici.

Nell'esercizio di queste attività è fatto espreso divieto - a tutti gli esponenti di Rexel, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e *partners*, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

E' fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari e/o esponenti di società private ma a partecipazione pubblica;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione;
- effettuare prestazioni in favore dei *Partners* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i *Partners* stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- distribuire qualsiasi regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Rexel. In generale, è comunque vietato distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal documento *Ethics guide*, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività di Rexel);
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- (1). le fasi omogenee dello stesso processo rilevante possono essere affidate ad un unico soggetto, ma nessuno dei soggetti partecipanti deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al

controllo, eccettuate le attività di *routine*, per le quali si ritiene sufficiente un resoconto periodico del soggetto munito di specifica delega alla gestione al proprio superiore funzionale;

- (2). nel caso di trattativa e conclusione di contratti/accordi commerciali con soggetti pubblici che eccedano l'ordinaria amministrazione, sia che vi si pervenga con una procedura ad evidenza pubblica, sia che vi si pervenga con trattativa privata, diretta e/o indiretta, i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione dovrebbero effettuarsi con la presenza di almeno due esponenti della Società. La gestione autonoma di rapporti con la Pubblica Amministrazione, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione di reati corruttivi. In ogni caso, l'operazione deve essere seguita da un responsabile, che dovrà essere individuato fin dall'inizio dell'operazione.

Il responsabile dell'operazione redigerà una relazione che conterrà una descrizione dell'operazione e l'identificazione del soggetto pubblico coinvolto, nonché un'elencazione in forma sintetica, ma esauriente delle principali fasi della trattativa e della conclusione dell'accordo.

Dell'inizio della trattativa sarà data immediata comunicazione all'OdV, cui sarà altresì trasmessa la relazione redatta dal responsabile. Qualora l'operazione si protragga per più di un mese, la relazione è trasmessa all'OdV con cadenza mensile;

- (3). tutte i rapporti devono essere documentati e verificati/verificabili ed i soggetti delegati ad intrattenere rapporti di *routine* con la Pubblica Amministrazione devono rendere partecipe, anche mediante rendiconti periodici, al proprio responsabile/l'organo dirigente dei rapporti intrattenuti;
- (4). anche nel caso in cui Rexel si trovi a richiedere o a percepire finanziamenti, sovvenzioni, mutui a fondo perduto da parte di enti pubblici italiani o comunitari sarà necessaria l'individuazione di un responsabile per la singola operazione.

Fin dall'inizio dell'operazione sarà dato avviso del suo compimento all'OdV, che potrà così monitorare l'intera operazione.

Il responsabile provvederà anche in questo caso alla redazione di una relazione sulla complessiva operazione, con l'indicazione dell'Ente pubblico erogatore del finanziamento e la sintesi delle diverse fasi della procedura.

Il responsabile curerà che i dati forniti all'Ente pubblico a sostegno della richiesta di finanziamento siano assolutamente veritieri e sottoscriverà una dichiarazione circa la loro genuinità, veridicità e completezza.

Nel caso in cui il finanziamento venga effettivamente erogato, anche la fase di impiego dello stesso dovrà essere oggetto di attento monitoraggio: il responsabile (che potrà essere lo stesso che ha seguito la fase di richiesta del finanziamento, ma anche un diverso soggetto) annoterà in una propria relazione le modalità di impiego delle somme ricevute e fornirà un esauriente rendiconto conclusivo;

- (5). in ogni altro caso in cui l'esercizio delle attività di rischio indicate implichi un rapporto con Enti e uffici pubblici e, in particolare, nel caso in cui si renda necessario il rilascio di dichiarazioni strumentali alla concessione di permessi, autorizzazioni, o in quello in cui l'Ente pubblico esegua un'attività di controllo su aree di attività di Rexel, dovrà essere sempre individuato o individuabile l'esponente aziendale che si interfaccia con la pubblica amministrazione. L'OdV potrà in ogni momento chiedere a tali soggetti chiarimento sulle operazioni da essi posti in essere e sui comportamenti da essi tenuti;
- (6). ogni soggetto responsabile di un'operazione di rischio comunicherà immediatamente all'OdV eventuali profili di irregolarità venuti alla sua attenzione;
- (7). in generale, nessun pagamento potrà avvenire in contanti o in natura;
- (8). in caso di tentata concussione, corruzione e/o induzione indebita a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve: (i) non dare corso alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al Consiglio di Amministrazione (ovvero, alla funzione all'uopo preposta, se esistente) ed attivare una formale informativa verso l'OdV;
- (9). in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali, che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al Consiglio di Amministrazione (ovvero, alla funzione all'uopo preposta se esistente) ed attivare una formale informativa verso l'OdV;
- (10). in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nonché di quelli espressi nel documento *Ethics guide* di Rexel nel corso dello svolgimento delle proprie attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione (ovvero, la funzione all'uopo preposta se esistente) ed attivare una formale informativa verso l'OdV;
- (11). i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nei documenti *Ethics guide* e *Anti-corruption code of conduct* di Rexel;
- (12). nei casi in cui dovessero presentarsi situazioni non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve immediatamente segnalare tale situazione al Consiglio di Amministrazione;
- (13). in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico *ad hoc*);

- (14).L'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e le regole stabilite dalla procedura di selezione e reclutamento e dal documento *Ethics guide* di Rexel; la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- (15).Laddove qualsivoglia adempimento o rapporto dovesse essere effettuato utilizzando direttamente il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, la Società fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione; il soggetto che ha proceduto all'effettuazione di tale attività è tenuto a predisporre un documento di resoconto avente ad oggetto la descrizione dei dati inviati ed il motivo dell'invio. Il predetto documento di resoconto deve quindi essere archiviato in formato cartaceo e/o elettronico in modo tale da rendere possibile il controllo sulla menzionata attività di trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione.

Aree a rischio indiretto: principi generali di comportamento

E' poi consigliabile che il Modello preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la pubblica amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva. E' infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illecite dazioni a pubblici ufficiali.

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta di collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte a impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

È compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente parte speciale;
- emanare eventuali istruzioni per l'applicazione delle disposizioni della presente parte speciale e, in particolare, per la redazione delle relazioni da essa richieste;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;
- accertare ogni eventuale violazione della precedente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione all'Amministratore Delegato. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

SECONDA

PARTE SPECIALE

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO DI CUI AGLI ARTT. 513 C.P. E SS (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia"), in vigore dal 15 agosto 2009, apporta un'ampia integrazione al catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, disciplinando numerose fattispecie di reato che possono originare la responsabilità dell'ente collettivo, tra cui in particolare i delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati rilevanti ai fini della presente seconda Parte Speciale.

513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 euro a € 1.032.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO

sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote

sanzioni interdittive: non previste

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica. La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione;
- l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Per avere rilievo, altresì, la condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento. Ai fini dell'integrazione del delitto, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e volontarietà della condotta accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività.

513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO

sanzioni pecuniarie: fino a 800 quote

sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato in oggetto si configura allorquando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti con violenza o minaccia, atti di concorrenza. Il delitto, introdotto dalla L. 646/1982, nelle intenzioni del Legislatore, era volto a reprimere quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nell'economia attuando strategie intimidatoria a danno del mondo imprenditoriale. L'interesse tutelato, pertanto, consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.

La condotta per avere rilevanza deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia poste in essere una tantum. La condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato.

514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO

sanzioni pecuniarie: fino a 800 quote

sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazione, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato si configura allorquando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale. La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificamente della produzione nazionale. La condotta che per avere rilevanza deve cagionare un nocumento all'industria nazionale che può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio. Dal punto di vista soggettivo è richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale

515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico ⁽¹⁾, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita ⁽⁴⁾, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO

sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote

sanzioni interdittive: non previste

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza negli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, attenendo la differenza indistintamente a:

- la provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione;
- la qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;
- la quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero;
- l'"essenza", quando sia stata consegnata una cosa per un'altra.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

Si omette la descrizione della fattispecie di cui all'art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) in quanto non applicabile nel contesto in cui opera Rexel.

517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come [reato](#) da altra disposizione di legge, con la [reclusione](#) fino a due anni e con la [multa](#) fino a € 20.000,00.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO

sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote

sanzioni interdittive: non previste

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato si configura qualora si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dal momento che viene sanzionata, in aggiunta alle condotte di contraffazione previste dagli articoli 473 e 474 c.p., l'utilizzazione di marchi mendaci, ossia di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Peraltro, per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 517 c.p., non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale. La condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita, ovvero mettere altrimenti in circolazione prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero, rispettivamente, attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Di fondamentale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto. Il mendacio ingannevole, inoltre, può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la mera consapevolezza dell'attitudine decettiva della veste di presentazione del prodotto.

517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli [473](#) e [474](#) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e [517 bis](#), secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO

sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote

sanzioni interdittive: non previste

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato si configura allorché, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale. La condotta rilevante si realizza mediante:

- l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti;
- l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che si realizza quando la merce passa la frontiera, indipendentemente da ogni fatto successivo;
- la detenzione per la vendita dei suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati luoghi la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo;

- il porre in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;
- la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori.

Infine, la condotta per avere rilevanza è subordinata al fatto che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

Si omette la descrizione della fattispecie di cui all'art. 517-*quater* (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) in quanto non applicabile nel contesto in cui opera Rexel.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i dirigenti, amministratori e dipendenti di Rexel che operano nella specifica area di rischio.

Le norme di comportamento in essa previste si estendono e devono essere rispettate anche dai collaboratori esterni e dai *Partners* commerciali che, come previsto dalla Parte Generale del Modello dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, le aree di attività di Rexel ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività illecite devono essere così individuate:

- rapporti con le imprese concorrenti;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- attività promo-pubblicitaria e promozionale in genere;
- gestione del cliente e dei reclami;
- la cessione verso corrispettivo di beni e servizi.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'OdV potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente parte speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente previsti dai documenti *Ethics guide* e *Competition law* adottati dal Gruppo, dal Manuale della Qualità, nonché dalla parte generale del presente Modello.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE

Regole di comportamento generali

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro l'industria ed il commercio, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto già indicato e contenuto nei documenti *Ethics guide* e *Competition law* e nel Manuale della Qualità:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale e/o la provenienza o origine delle merci.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- 1) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di Rexel;
- 2) consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- 3) mettere in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il

compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;

- 4) fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi;
- 5) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

Regole di comportamento specifiche

In tema di rapporti con le imprese concorrenti, Rexel è tenuta a rispettare i principi di leale concorrenza contenuti nei documenti *Ethics guide* e *Competition law* e tra essi, in particolare, il divieto di porre in essere accordi o comportamenti tesi ad accordarsi con i concorrenti sul prezzo o su una componente del prezzo dei beni venduti, oppure a limitare l'accesso al mercato a un terzo concorrente o a spartirsi i mercati e le fonti di approvvigionamento.

Nell'ambito degli approvvigionamenti dei prodotti, Rexel è tenuta a rispettare le procedure indicate nel "Manuale della Qualità" e ad effettuare specifici controlli circa la conformità dei prodotti ricevuti dai propri fornitori rispetto alle specifiche richieste dei clienti.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

È compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente parte speciale;
- emanare eventuali istruzioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione all'Amministratore Delegato. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di

Amministrazione nella sua interezza.

TERZA

PARTE SPECIALE

REATI SOCIETARI

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Il D. Lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto un nuovo articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di “reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”.

In base quindi al disposto di cui all’art. 25-ter del Decreto:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali prevista dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali prevista dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) [...]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati rilevanti ai fini della presente Terza Parte Speciale (con la precisazione che non tutti appaiono egualmente compatibili con l'attività tipica della Rexel Italia ed anzi alcuni di essi, come i reati di falso in prospetto o quelli di aggio, non paiono allo stato neppure astrattamente ipotizzabili).

Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)

2621. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o

al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

2621-bis. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO

sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

Si omette la descrizione della fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. – False comunicazione sociali delle società quotate - in quanto non applicabile a Rexel.

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

In linea generale, è opportuno precisare che le norme citate si riferiscono, fra l'altro, al bilancio annuale ed a quelli infra-annuali, che rappresentano indubbiamente i documenti più complessi, che più facilmente si prestano a “manipolazioni”.

Le norme sono state oggetto di profonde modifiche con la L. n. 69/2015, la quale ha sostituito il testo degli artt. 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei creditori; attualmente: false comunicazioni sociali delle società quotate) ed introdotto ipotesi di minore gravità dei fatti di cui all'art. 2621 - art. 2621-*bis*.

La sostituzione del testo dell'art. 2621 ha determinato la trasformazione della fattispecie contravvenzionale prevista dalla norma previgente in delitto punito con la pena della reclusione, mentre è rimasta inalterata la natura di reato di pericolo della fattispecie. A parte le modifiche afferenti all'elemento oggettivo del reato, che sono oggetto di controversa interpretazione, altre, di minore rilevanza, riguardano l'elemento soggettivo che è pur sempre quello del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il reato è realizzabile con due modalità esecutive di condotta distinte ed alternative: l'una attiva, costituita dall'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; l'altra prevalentemente di natura omissiva, integrata in quanto tale dalla mancata indicazione di fatti quali quelli sopra indicati, la cui comunicazione è imposta dalla legge, pur essendone presupposta, come segnalato in dottrina, una componente attiva della condotta, individuabile nella redazione di un documento in cui la menzione di tali fatti sia taciuta. La condotta deve essere, inoltre, idonea a trarre in inganno i destinatari.

Ciò posto, è bene precisare che le norme che sanzionano le false comunicazioni sociali hanno la finalità di tutelare la veridicità, la trasparenza e la completezza delle informazioni contenute nei documenti ivi previsti e di garantire il corretto esercizio dell'attività economica ed il rispetto degli interessi di quei soggetti (soci di minoranza, creditori, risparmiatori o investitori, nell'ipotesi di società quotate) che non hanno alcun titolo per intervenire o influenzare le decisioni poste in essere dall'ente.

Tutela del patrimonio sociale

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

2625. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

Per il reato di cui al **comma 2**

sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'illecito in esame può essere commesso solo dagli amministratori e, in forza del 2639 comma 1 c.c., anche dai c.d. amministratori di fatto, tenendo tuttavia presente che l'equiparazione tra amministratore di fatto e di diritto, ai fini dell'applicazione della legge penale, è sancita solo con riferimento alla realizzazione di reati, e non già di illeciti amministrativi. Gli amministratori di fatto non potranno quindi mai rendersi responsabili dell'illecito amministrativo previsto al primo comma dell'art. 2625 c.c..

La disposizione in esame, infatti, è caratterizzata dalla presenza di un illecito amministrativo (primo comma) che si trasforma in delitto (secondo comma) solo se dalla condotta tipica posta in essere dagli amministratori, sia derivato un danno per i soci.

Il danno quindi rappresenta un elemento che si aggiunge al fatto costituente l'illecito amministrativo e determina l'effetto rendere penalmente rilevante la condotta.

L'elemento oggettivo del reato di impedito controllo è caratterizzato da due condotte alternative, e cioè l'occultamento di documenti o la realizzazione di altri idonei artifici.

In particolare, l'occultamento dei documenti può configurarsi nella sottrazione delle scritture contabili, mediante distruzione delle stesse o aumento delle difficoltà di poterle reperire.

Possono essere definiti "altri artifici idonei" ogni attività finalizzata ad alterare il contenuto delle scritture contabili che, in genere, avviene mediante l'indicazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di fatti realmente accaduti.

Nonostante in relazione all'illecito amministrativo viga il principio generale dell'indifferenza del dolo o della colpa per la sussistenza della violazione, la descrizione delle modalità comportamentali contenuta nel primo comma permette di ritenere necessaria una responsabilità a titolo di dolo.

Con riferimento all'ipotesi delittuosa, del pari, è richiesta la sussistenza del dolo generico inteso come coscienza e volontà di impedire o di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione per effetto dell'occultamento di documenti o del ricorso ad altri artifici, unitamente alla consapevolezza e alla volontà per l'agente di procurare un danno ai soci.

Tutela del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

2626. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi sono gli amministratori e l'oggetto della tutela apprestata dalla norma in esame è rappresentato dall'integrità del capitale sociale.

Poiché la legge fa riferimento solo agli amministratori si deve ritenere che i soci beneficiari della restituzione o della liberazione non possano essere chiamati a rispondere del reato, sempreché questi si siano limitati ad accettare la restituzione o la liberazione con la sola consapevolezza dell'illegittimità della condotta degli

amministratori. Diversamente, se il socio si è inserito nella decisione degli amministratori determinando o rafforzando il loro proposito criminoso può individuarsi una sua responsabilità a titolo di concorso ex 110 c.p..

La condotta attraverso cui si realizza il delitto previsto dall'art. 2626 c.c., può consistere sia nella restituzione dei conferimenti, sia nella liberazione dell'obbligo di conferimento, dove per conferimento si intende il contributo a cui i soci sono obbligati verso la società.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico; è quindi necessaria (e sufficiente) la rappresentazione e la volontà di restituire i conferimenti ai soci o a liberarli dall'obbligo di eseguirli, insieme alla consapevolezza della mancanza di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale.

La consumazione del reato coincide con il primo atto di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo corrispondente, perché è questo il momento nel quale il capitale sociale viene concretamente intaccato.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 200 a 260 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato in questione sono i soli amministratori.

In forza del disposto di cui all'art. 2639 c.c., possono tuttavia assumere il ruolo di soggetti attivi anche coloro che di fatto svolgono la stessa funzione o che siano stati legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto terzi.

Alla luce del tenore letterale della norma, invece, i soci beneficiari degli utili illegalmente ripartiti, qualora si siano limitati a ricevere gli utili stessi, non possono essere chiamati a rispondere del reato in parola, fatto salvo il caso di concorso nel reato ex 110 c.p..

La condotta tipica punita è rappresentata dalla ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o, alternativamente, nella ripartizione delle riserve stesse, anche se non costituite con utili che non possono per legge essere distribuiti.

Per quanto riguarda la nozione di "utile" esso si identifica nell'utile di bilancio (e non utile di esercizio), rappresentato da ogni incremento di valore del patrimonio netto rispetto al capitale sociale ed alle riserve obbligatorie comprensivo di tutti gli aumenti, come eventuali eredità, legati, donazioni, plusvalenze da rivalutazione economica o monetaria.

L'art. 2627 c.c., prevedendo che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingua il reato, introduce una speciale causa di estinzione del reato.

La natura contravvenzionale del reato in esame pare consentire una punibilità indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La condotta tipica può consistere tanto nell'acquisto, quanto nella sottoscrizione di azioni o quote della società da parte dei suoi amministratori (primo comma), ovvero da parte degli amministratori di una società controllata (secondo comma). Tali azioni o quote rappresentano, quindi, l'oggetto materiale dell'azione.

Il reato in parola può essere commesso solo dagli amministratori, anche di fatto ex art. 2639 c.c.: si tratta quindi, anche in questo caso, di un c.d. "reato proprio".

In particolare, nella previsione del secondo comma dell'art. 2628 c.c., i soggetti attivi sono individuabili negli amministratori della società controllata. Al contrario, il legislatore non contempla fra i soggetti attivi del reato gli amministratori della società controllante, i quali tuttavia potranno comunque essere chiamati a rispondere a titolo di concorso nell'ipotesi in cui abbiano contribuito a determinare o istigare gli amministratori a commettere il delitto.

La responsabilità dei soci potrà essere ravvisata, invece, in base alle norme sul concorso ex art. 110 cp qualora costoro si siano inseriti nella decisione degli amministratori, determinando o rafforzando il loro proposito criminoso.

Inoltre è ravvisabile una ipotesi di concorso nel delitto anche nel caso in cui l'acquisto o la sottoscrizione sia avvenuta tramite un terzo che ha agito come interposta persona d'accordo con la società o per conto della stessa.

La fattispecie oggi in vigore introduce un reato di danno. Infatti tanto nell'ipotesi del primo, quanto del secondo comma, è richiesta una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Coerentemente, al terzo comma è prevista una specifica clausola estintiva del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la norma richiede il dolo generico, consistente, quanto al primo comma, nella volontà dell'acquisto o della sottoscrizione di azioni proprie o quote; quanto al secondo comma, nella volontà di acquisire o sottoscrivere azioni o quote della controllante insieme alla consapevolezza dell'esistenza di un rapporto di controllo.

In entrambi i casi occorre che il soggetto agente si sia rappresentato l'evento lesivo costituito dalla compromissione del capitale sociale e delle riserve obbligatorie, e che sussista altresì la consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione posta in essere, sorretta dalla volontà di agire fuori dei casi consentiti dalla legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi della fattispecie sono anche qui gli amministratori, e l'oggetto di tutela è rappresentato dall'interesse dei creditori della persona giuridica all'integrità del capitale sociale in quanto garanzia dei loro diritti.

La condotta tipica consiste nel realizzare un'operazione di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

L'art. 2629 c.c. introduce, dunque, un reato di evento che si perfeziona con il verificarsi di un pregiudizio delle ragioni creditorie derivante per l'appunto dalla diminuzione del patrimonio sociale a seguito di una illecita operazione di riduzione del capitale di scissione o di fusione.

Come per le altre fattispecie di reato ai danni del capitale sociale, il secondo comma dell'art. 2629 c.c. prevede una causa di estinzione del delitto qualora venga risarcito il danno procurato ai creditori prima del giudizio.

La fattispecie in esame viene punita a titolo di dolo generico consistente nella volontà di porre in essere una riduzione del capitale, una fusione o una scissione con la consapevolezza di non adempiere le prescrizioni contenute nelle disposizioni che la legge individua a tutela delle ragioni dei creditori.

Omessa Comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

2629 bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

Sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'articolo in parola introduce un reato proprio in quanto può essere commesso solo dall'amministratore, anche di fatto, dal componente del Consiglio di Gestione di una società con titoli quotati (in mercati regolamentati italiani o di un altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante in base all'art. 116 Tuf), ovvero da un soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'Isvap.

La condotta tipica consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, c.c. che impone all'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per contro proprio o terzi, egli abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se l'interesse riguarda l'amministratore delegato è inoltre previsto per il medesimo l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale. Se concerne l'amministratore unico, infine, è imposto anche di darne comunicazione alla prima assemblea utile.

Ai fini dell'obbligo di comunicazione basta la presenza di un interesse dell'amministratore non richiedendosi necessariamente un interesse in conflitto con quello sociale.

È richiesto il dolo generico consistente nella consapevolezza della presenza di un interesse e nella volontà di violare l'obbligo di comunicazione che ne deriva e, quindi, di cagionare il danno patrimoniale alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

2632. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi della fattispecie in esame possono essere gli amministratori e i soci conferenti che, attraverso una delle condotte alternativamente indicate nella norma, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società. Anche la norma di cui all'art. 2632 c.c. quindi individua un'ipotesi di reato proprio.

Come per le ipotesi di reato già esaminate, potranno essere chiamati a rispondere quanti esercitano anche solo di fatto le funzioni proprie dei soggetti che presentano le qualifiche richieste dall'art. 2632 c.c.

In forza del disposto di cui all'art. 2639 c.c., inoltre, possono assumere il ruolo di soggetti attivi anche coloro che sono stati legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto terzi.

Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame è l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella sua funzione di garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi che possano avere contatti con la società.

L'art. 2632 c.c. sanziona tre differenti tipi di condotte.

1. l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
2. la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
3. la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Per "conferimento" si deve intendere ogni entità suscettibile di valutazione economica come, ad esempio, crediti, beni immobili, prestazioni di cose, partecipazioni in altre società, beni immateriali. Devono, quindi, ritenersi sottratti all'ambito di applicazione della norma in esame i conferimenti in denaro, con qualsiasi mezzo vengano attuati, e le prestazioni d'opera o di servizi.

La consumazione si realizza solo con la formazione o l'aumento fittizio del capitale che rappresenta, appunto, l'evento del reato.

Il reato è punito a titolo di dolo generico: occorre, dunque, la rappresentazione e la volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, mediante le condotte specifiche descritte dalla fattispecie.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il delitto di cui si tratta può essere realizzato solo dai liquidatori della società, mentre i soci beneficiari della ripartizione illegale potranno essere chiamati a rispondere a titolo di concorso ex art. 110 c.p. qualora abbiano indotto i liquidatori a soddisfarli prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a tal fine.

L'elemento oggettivo del reato consiste nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno per i creditori medesimi, pertanto la condotta incriminata presenta una componente attiva (la ripartizione) ed una omissiva (il mancato pagamento o accantonamento).

La ripartizione si realizza mediante la distribuzione del patrimonio e non è indebita se vengono pagati i creditori (con formula liberatoria) o se vengono comunque accantonate le somme necessarie a soddisfarli.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di ripartire i beni sociali fra i soci con la consapevolezza di non aver preventivamente pagato i creditori sociali o di non aver accantonato le somme necessarie a soddisfarli cagionando, così, un danno ai creditori.

L'ignoranza anche colposa sull'esistenza di creditori non soddisfatti o sull'avvenuto accantonamento di somme di denaro, consente di escludere la punibilità per errore sul fatto ex art. 47 comma 1 c.p..

Tutela contro la corruzione

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote (per il reato di corruzione tra privati) e da 200 a 400 (per il reato di istigazione alla corruzione); se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: Interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrarre con la P.A.; sospensione o revoca di autorizzazioni; esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. è stato oggetto di recente riforma ad opera del D. Lgs. 38/2017, il quale ha anche introdotto l'art. 2635-*bis*. Il fatto tipico del reato di corruzione tra privati, che può consistere in un'azione o in un'omissione, è da individuarsi nella condotta *contra legem* posta in essere dal soggetto o dai soggetti attivi, che in seguito alla sollecitazione, dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Le novità più rilevanti rispetto alla previgente disciplina riguardano sostanzialmente due aspetti: (i) l'estensione del novero dei soggetti attivi anche a tutti quei soggetti che esercitano "funzioni direttive" diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma; e (ii) l'eliminazione del "nocumento alla società" quale elemento tipico della fattispecie, cui consegue, pertanto, l'irrilevanza del danno patito dalla società (il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà).

Ai sensi del 3° comma dell'art. 2635 c.c., soggiace alle medesime pene previste al comma 2, anche il soggetto cd. "corruttore" che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti di cui al comma 1.

Inoltre, come detto, il D. Lgs. 38/2017 ha introdotto anche una nuova fattispecie di reato, l'art. 2635-*bis*, ai sensi del quale viene estesa la rilevanza penale anche all'istigazione alla corruzione, per cui soggiace alla medesima pena, ridotta di un terzo, anche chiunque offre o promette denaro o utilità non dovuti affinché compia od ometta un certo atto, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

2636. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato è “chiunque”, pertanto si tratta di un c.d. “reato comune”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame, in genere, viene individuato nel corretto funzionamento degli organi sociali che garantisca una deliberazione assembleare conforme alla reale e libera volontà dei soci.

La condotta tipica del reato in esame consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti che determinano una maggioranza non genuina in assemblea. Si distingue così la modalità della condotta illecita, consistente in atti simulati o fraudolenti, dall'evento del reato, rappresentato dalla determinazione della maggioranza assembleare.

Nella categoria degli atti simulati rientrano quelli volti ad ingenerare una situazione apparente come quando vengono ammessi a votare soggetti non legittimati utilizzando, per esempio, un prestanome.

Nell'ambito degli atti fraudolenti, invece, sono riconducibili anche le condotte di inganno lesive dei diritti altrui quali l'omissione delle comunicazioni previste per consentire la partecipazione all'assemblea da parte del creditore che ne abbia diritto o l'indicazione nel verbale di adunanza del nome di alcuni soci quali votanti in senso favorevole ad una certa deliberazione, quando in realtà erano assenti.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato deve sussistere, accanto al dolo generico, consistente nella consapevolezza di utilizzare atti simulati o fraudolenti con la coscienza e volontà di determinare la maggioranza assembleare, anche un dolo specifico rappresentato dalla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

2637. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il delitto di aggio, potendo essere commesso da chiunque, rappresenta un reato comune.

L'oggetto giuridico del delitto di aggio si differenzia a seconda della condotta illecita concretamente posta in essere che può consistere sia nella diffusione di notizie false ovvero nel compimento di operazioni simulate, sia nell'impiego di altri artifici idonei ad indurre in errore gli operatori del mercato.

La prima forma di realizzazione della condotta tipica è la diffusione di notizie false ad un numero indeterminato di persone. Non assume dunque rilevanza penale la rivelazione ad una sola persona a meno che ciò non sia un mezzo per ottenere una successiva divulgazione da chi ne viene a conoscenza o per influire sulla quotazione dei titoli.

La divulgazione può avvenire in qualsiasi modo; in particolare può essere effettuata sia mediante gli attuali mezzi di comunicazioni di massa, sia tramite comunicati ufficiali.

Oggetto della diffusione presso il pubblico devono essere, comunque, delle notizie false consistenti in un qualsiasi annuncio non conforme alla realtà dei fatti su determinati eventi.

La seconda forma di condotta contemplata dalla norma è il compimento di operazioni simulate o l'impiego di altri artifici.

Per "operazioni simulate" devono intendersi non solo quelle che le parti non hanno voluto in alcun modo realizzare, ma anche quelle che si presentano all'apparenza diverse rispetto a quanto effettivamente voluto.

Con l'espressione "altri artifici" si fa riferimento a qualsiasi operazione ingannatrice idonea ad indurre in errore gli operatori del mercato.

Perché sia ravvisabile un'ipotesi criminosa è comunque necessario che la condotta posta in essere sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La fattispecie in esame è punita a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di diffondere le notizie false ovvero di porre in essere operazioni simulate o impiegare altri artifici, accompagnati dalla consapevolezza della loro idoneità a determinare una sensibile alterazione del prezzo di uno strumento finanziario o nell'influenzare in modo significativo l'affidamento del pubblico.

Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui decreto di recepimento della dir. 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote; se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in esame contempla due distinte ipotesi di reato, per le quali, il bene giuridico tutelato e i soggetti attivi sono i medesimi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, enti ed altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza nonché tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La condotta descritta al primo comma consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza (ipotesi attiva) ed all'occultamento, mediante altri mezzi fraudolenti, di fatti la cui comunicazione era doverosa (ipotesi omissiva).

Il secondo comma prevede, invece, l'ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, che può essere attuato in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute.

L'elemento psicologico del reato è diverso a seconda delle ipotesi delittuose considerate.

La fattispecie di cui al primo comma è punita a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, mentre per la seconda è sufficiente il dolo generico.

2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti potenzialmente realizzabili da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Le norme di comportamento in essa previste si estendono e devono essere rispettate anche dai Collaboratori esterni e dai *Partners* commerciali, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello, dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. LE AREE DI RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, le aree di attività di Rexel ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività illecite devono essere così individuate:

- attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico e in particolare:
 - redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio, nonché delle eventuali relazioni trimestrali e semestrali;
 - redazione di ogni altra comunicazione verso l'esterno (per es., organi di informazione e stampa);
- operazioni che incidono sul capitale sociale;
- funzionamento degli organi sociali;
- la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione del contratto.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'OdV potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente parte speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente previsti dal documento *Ethics guide*, nonché dalla parte generale del presente Modello.

5. LE MISURE PER LA PREVENZIONE

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, altri componenti degli organi sociali, collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti e *partners* commerciali di Rexel sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati nel documento *Ethics guide* di Rexel, da intendersi qui integralmente richiamato.

Regole di comportamento generali

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- (1). di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai dipendenti, ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Rexel;
- (2). porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne ad essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociali, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- (3). aver cura e tutelare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- (4). mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che la Rexel stabilisca con organi di informazione, con la stampa o con ogni altro soggetto terzo;
- (5). garantire la massima trasparenza nella gestione dei rapporti con le controparti contrattuali nella fase di negoziazione dei contratti di vendita/acquisto di beni e/o servizi, nella fase di loro rinnovo e/o cessazione;
- (6). obbligo di osservare i principi procedurali specifici per il compimento della relativa attività. Nel caso in cui non sia possibile, sussiste il preventivo obbligo di:
 - illustrare gli specifici motivi di tale inosservanza;
 - informare l'OdV che se lo riterrà necessario inoltrerà l'informazione al Consiglio di Amministrazione.

Regole di comportamento particolari, relative alle singole aree di rischio

Comunicazioni ai soci e al pubblico - Bilanci ed altre comunicazioni sociali

L'attività di redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della eventuale relazione semestrale e di quella trimestrale devono avvenire secondo i seguenti accorgimenti:

- la previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dei conti della bozza del bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- la previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano il collegio sindacale e l'OdV, prima della seduta del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio;
- la sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti che forniscono e predispongono i dati necessari per la preparazione della bozza di bilancio e delle altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione, in calce agli stessi, con cui ne attestino veridicità, completezza e coerenza.

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono avvenire secondo i seguenti accorgimenti:

- unico organo deputato all'assunzione di decisioni in materia è il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione darà immediata informazione all'OdV della attività intrapresa, in modo che sia possibile che questo segua l'intero *iter* decisionale;
- qualora vi sia richiesta in tal senso da parte dell'OdV, l'intera documentazione relativa ad ogni operazione sarà messa immediatamente a sua disposizione;
- vi sarà la possibilità di riunione e confronto tra collegio sindacale, società di revisione e OdV in merito alle operazioni in parola.

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli altri componenti degli organi sociali, i collaboratori esterni e i consulenti devono rispettare i seguenti principi di condotta:

- notificare al proprio superiore gerarchico o, in mancanza, all'organo amministrativo la violazione o il tentativo di violazione del documento *Ethics guide* con riferimento al divieto di dare e/o ricevere doni,

mance, omaggi e/o quant'altro da e/o nei confronti di clienti, fornitori e soggetti apicali e/o soggetti agenti in rappresentanza dei medesimi;

- la negoziazione dei contratti di vendita/acquisto deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- la concessione di sconti e/o di particolari condizioni di vendita devono essere di volta in volta motivate all'Amministratore Delegato e concesse previo parere favorevole di quest'ultimo; la rispettiva documentazione/corrispondenza dovrà essere archiviata e conservata presso la Società;
- il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere.

Rexel ritiene altresì opportuno che venga attuato un programma di formazione ed informazione periodica sulle regole, comportamenti, procedure interne sui reati contemplati dalla presente Parte Speciale nei confronti dei soggetti operanti nelle aree rilevanti.

7. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione di reati societari, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- in via generale, l'OdV vigilerà sull'efficacia e sull'adeguatezza della presente parte speciale e su quella delle procedure specifiche elaborate e attuate, proponendo al Consiglio di Amministrazione le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni.
- Per quanto riguarda le comunicazioni sociali, in particolare del bilancio, i compiti dell'OdV si concentrano su:
 - monitoraggio sull'efficacia e sull'attuazione delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di ogni segnalazione e proposta provenienti da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti necessari;
 - vigilanza costante sull'effettiva indipendenza della società di revisione.
- Per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - Esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
 - verifica della divulgazione e sollecitazione sistematica da parte di Rexel al rispetto del documento *Ethics guide*.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione all'Amministratore Delegato. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

QUARTA

PARTE SPECIALE

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO DI CUI AGLI ARTT. 589 C.P. E SS. (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

La legge 3 agosto 2007 n. 123 e successive modificazioni ha ampliato l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato introducendo l'art. 25-septies e riformando l'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti; elenco che ora prevede anche i reati di "*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*".

Come appare chiaramente dalla formulazione della norma, i reati sopra elencati possono determinare una responsabilità di Rexel ai sensi del Decreto solamente se commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In base all'art. 25 septies del Decreto dunque: "*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Sul punto, preme in questa sede sottolineare come questo intervento novellativo del Decreto abbia profondamente innovato il sistema normativo dell'intero Decreto.

Per la prima volta, infatti, è prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo: sino ad oggi, infatti, tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza in capo al soggetto agente del dolo, inteso come coscienza e volontarietà dell'azione criminosa.

L'ambito di applicazione della norma, inoltre, amplia di molto la platea delle imprese suscettibili di incorrere in una responsabilità ai sensi del Decreto e per le quali diviene dunque pressoché indispensabile adottare un Modello Organizzativo. Sebbene, infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quelle che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi, ad esempio, alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.), sono ovviamente più esposte di altre al rischio di essere coinvolte in un procedimento penale quali responsabili amministrativi.

È opportuno inoltre rilevare come, alla luce della formulazione letterale della norma, qualsiasi violazione delle numerosissime norme in tema di sicurezza sul lavoro, che comporti in concreto un infortunio grave, può determinare l'applicazione del Decreto.

L'intervento normativo quindi ha un impatto dirompente nella vita aziendale, anche se non bisogna dimenticare che ad essere interessato è un ambito - quello della sicurezza - comunque già ampiamente regolamentato.

Per questo motivo è importante tenere conto di tutti i presidi già realizzati a tutela della sicurezza sul lavoro affinché questi possano essere utilizzati e armonizzati anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal Decreto, evitando inutili e costose duplicazioni.

Infine, non bisogna dimenticare che, anche per questi delitti colposi, le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate esclusivamente qualora gli stessi siano stati **commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente**. A questo proposito sarà possibile ritenere la presenza di tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata anche solo ad un **risparmio economico** o di tempi.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati rilevanti ai fini della presente quarta Parte Speciale.

589. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

Commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81⁶:

sanzione pecuniaria: pari a 1000 quote

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

Altri casi:

sanzione pecuniaria: non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un

⁶ L'art. 55 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 così recita:

"1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro mesi a un otto e sei mesi se la violazione e' commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno...."

pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Con riferimento alle condotte punite dalla presente disposizione non sussistono particolari esigenze esplicative giacché qualsiasi comportamento **colposo** che sia in grado di provocare la morte di una persona è suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione della norma.

Tuttavia, ai fini che qui interessano, gli elementi caratterizzanti la presente disposizione normativa, in relazione al Decreto, sono costituiti dalla violazione delle norme sulla disciplina e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La definizione di delitto colposo si rinviene nel disposto di cui all'art. 43 del c.p.:

"Il delitto: [...] è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]".

E' bene sapere che, ai fini della punibilità, il nostro sistema equipara la condotta per così dire attiva ad una omissiva, sempre che in capo al soggetto agente persista un dovere giuridico di agire (art. 40 c.p., del quale, per comodità esplicativa, si riporta il testo: Rapporto di causalità - *"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*).

Nell'ambito della sicurezza sul lavoro, in particolare, il concetto di omissione ha subito negli anni una certa divaricazione portando a ritenere omissive non solo le condotte caratterizzate dal mancato adeguamento dell'azienda agli standard di sicurezza richiesti dalla vigente normativa nazionale, ma anche dalla carente vigilanza in relazione ai comportamenti dei dipendenti.

Nello specifico, per quanto qui interessa, l'omissione deve concernere tutto l'ambito applicativo delle normative poste a tutela della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro e sull'igiene di quest'ultimo.

Quanto al “soggetto attivo” del reato in previsione, in considerazione anche dell’art. 2087 c.c. in forza del quale l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che, in relazione al tipo di lavoro espletate, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, può essere ravvisato chiunque rivesta **una posizione di garanzia**, che si estrinsechi all’interno dei complessi produttivi, sia sotto forma di obblighi di protezione della vita e della salute dei lavoratori, sia sotto forma di obblighi di controllo delle fonti di pericolo che si trovano all’interno dell’azienda.

Poiché il sistema della tutela della sicurezza sul lavoro è ispirato ad un principio di effettività della tutela del lavoratore, la posizione di garanzia - che di regola spetta al legale rappresentante - può essere ricoperta da qualsiasi soggetto che abbia ricevuto all’uopo una delega.⁷

590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni [...].

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

SANZIONI IN CAPO ALL’ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: non superiore a 250 quote

sanzioni interdittive (per una durata non superiore a 6 mesi): interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

7. Le caratteristiche di questa delega sono enunciate dalle molte decisioni giurisprudenziali in materia e dalla vigente normativa in materia e sul punto si veda l’art. 16 del D. Lgs. 81/08

divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il delitto di lesioni, così come disciplinato da nostro codice penale, si articola in 4 tipi, a seconda della gravità, e cioè:

1. lesioni lievissime (con prognosi fino a venti giorni, in assenza di circostanze aggravanti), di cui all'art. 582 secondo comma c.p.;
2. lesioni lievi (con prognosi dai 21 a 40 giorni) di cui all'art. 582 primo comma c.p.;
3. lesioni gravi (in caso di pericolo per la vita della vittima, ovvero di "*malattia o di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni*" per più di quaranta giorni - periodo che comprende anche la convalescenza -, ovvero di indebolimento permanente di un senso o di un organo) di cui all'art. 583 primo comma c.p.;
4. le lesioni gravissime (caratterizzate dalla certezza o comunque dall'altissima probabilità dell'insanabilità della malattia, dalla perdita di parti del corpo o di un senso e dalla deformazione o fregio permanente del viso.) di cui all'art. 583 secondo comma c.p..

Di queste articolazioni del delitto in parola, il Decreto prende in considerazione esclusivamente quelle sub 3 e 4, sempreché, come detto, siano commesse colposamente e con violazione delle norme sulla disciplina e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i dirigenti, amministratori e dipendenti di Rexel.

Le norme di comportamento in essa previste si estendono e devono essere rispettate anche dai collaboratori esterni e dai *Partners* commerciali che, come previsto dalla parte generale del Modello, dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. LE AREE DI RISCHIO

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro **riguarda qualunque tipologia di attività** aziendale finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, compete al datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro.

Rexel adotta e tiene aggiornato il “Documento di Valutazione dei Rischi”, che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell’ambiente lavorativo, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza. Tale Documento è redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (ISPESL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza).

Il “Sistema di Gestione Aziendale per la Prevenzione e Protezione” delineato nel documento sopra citato prende come riferimento i modelli in uso sui sistemi di Gestione della Sicurezza ed Igiene sui luoghi di Lavoro, in particolare, quelli ricavabili dalla linea guida OHSAS 18002:2000 (*Guide to Occupational Health and Safety Management Systems*) e dallo *standard* OHSAS 18001:2007 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*).

Le competenti Strutture gestiscono, a fronte della specifica valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione che vengono predisposte nel rispetto delle indicazioni fornite dalle diverse Prefetture.

Le Strutture di Rexel incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo “*Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione*”.

La politica di Rexel in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d’azione generali di Rexel devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un “sistema di prevenzione e protezione”. Tutte le Strutture di Rexel devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

Quanto definito dal presente Modello è volto a garantire il rispetto, da parte di Rexel, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività in oggetto.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 1. il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sono state individuate le figure aziendali che rivestono il ruolo rispettivamente di “Datore di Lavoro” e “Committente”. Tali figure possono impartire disposizioni in materia alle Strutture aziendali e godono della più ampia autonomia organizzativa, nonché dei più ampi poteri di spesa;
 2. tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati tramite delega/incarico interno, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro/Committente, ovvero a cura dei soggetti da costoro facoltizzati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
 1. le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 2. le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;

3. i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.
- Attività di controllo:
2. le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
 3. le strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali strutture si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione della struttura deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica e dei sistemi informativi;
 4. i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
 5. tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
 6. figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici (ad es. amianto, radon, elevato rischio di incendio) nonché nei cantieri temporanei e mobili (Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei lavori ecc.);
 7. le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
1. ciascuna Struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;

2. la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'utilizzo di specifici sistemi informativi che consentano l'accesso in rete a tutte le Strutture interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle unità operative e che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro ecc., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria ecc..

Principi di comportamento

Le Strutture dell'azienda, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Modello, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del documento *Ethics guide*.

In particolare, tutte le strutture/figure sono tenute - nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal documento *Ethics guide*;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi;

- favorire e promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell'ambito dei contratti di appalti di forniture, di servizi o d'opere, nonché di quelli regolati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

È compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- emanare eventuali istruzioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Parte Speciale e, in particolare, per la redazione delle relazioni da essa richieste;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;

- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione all'Amministratore Delegato. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

QUINTA

PARTE SPECIALE

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO,
BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO**

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA DI CUI AGLI ARTT. 648 C.P. E SS (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

Il D. Lgs. n. 231 del 2007 (c.d. decreto antiriciclaggio) - in Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione - ha riformato in materia di reati contro il patrimonio mediante frode il Decreto, introducendo un nuovo articolo (art. 25-octies), successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, e dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione “di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale”.

Nello specifico l’art. 25-octies del Decreto prevede:

“In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati rilevanti ai fini della presente quinta parte speciale (con la precisazione che non tutti appaiono ugualmente compatibili con l’attività tipica di Rexel ed anzi alcuni di essi, come il reato di ricettazione, non pare allo stato neppure astrattamente ipotizzabile).

648 Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote

sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 2 anni): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il delitto di ricettazione è un reato plurioffensivo in quanto l'interesse tutelato dalla norma non è solo il patrimonio ma anche l'amministrazione della giustizia.

La ricettazione presuppone sempre la precedente commissione di un altro delitto (che per questo viene definito delitto presupposto), con il quale deve sussistere un rapporto di accessorietà e dal quale devono provenire il denaro o le altre cose sulle quali interviene l'azione criminosa. Il reato presupposto non può essere costituito da una contravvenzione.

Il Soggetto attivo può essere "chiunque", ad esclusione però dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come si ricava dalla clausola di riserva espressa nel medesimo articolo. In altre parole, chi si è reso responsabile del reato presupposto, non potrà mai essere chiamato a rispondere anche del delitto di ricettazione.

Il delitto di ricettazione è un reato a forma vincolata in quanto la condotta incriminata è descritta in maniera dettagliata dalla norma, potendo consistere nell'acquisto, nella ricezione, nell'occultamento di cose di provenienza illecita ovvero nell'intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare.

L'Oggetto materiale del delitto di ricettazione è quindi costituito da denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto e quindi di provenienza illecita.

L'elemento soggettivo del reato di ricettazione consiste nella generica consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle cose oggetto del reato, nonché nella volontarietà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi per far acquistare le cose medesime.

648 bis Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000, 00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO:

sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote

sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 2 anni): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Anche il delitto di riciclaggio è un reato plurioffensivo, in quanto l'interesse tutelato dalla norma non è solo l'amministrazione della giustizia ma anche l'ordine pubblico, l'ordine economico e, secondariamente, il patrimonio.

La fattispecie si articola in tre ipotesi fattuali: 1) la sostituzione; 2) il trasferimento di denaro, beni o altre utilità e, più in generale, 3) qualsiasi operazione che sia tale da impedire l'individuazione del denaro o dei beni di provenienza illecita.

È un reato a forma libera, nel senso che la fattispecie è descritta facendo riferimento esclusivamente all'evento dannoso; ne consegue che qualunque condotta, concretamente idonea ad impedire l'individuazione della provenienza illecita di denaro o di altre cose, costituisce comportamento rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p..

Il soggetto attivo può essere "chiunque", ad esclusione (come nel caso della ricettazione) dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come si ricava dalla clausola di riserva espressa del medesimo articolo, mentre l'oggetto materiale del delitto di ricettazione è costituito da denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

L'elemento soggettivo tipico del delitto è il dolo generico, inteso come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento di condotte tipiche o atipiche incriminate.

648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 2 anni): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il bene giuridico tutelato è principalmente l'ordine economico, posto che la disponibilità di ingenti risorse da parte delle imprese criminali può facilmente turbare il mercato.

La condotta tipica riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie, e cioè in qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti di denaro beni o altra utilità di provenienza illecita.

Soggetto attivo può essere chiunque impieghi il capitale illecito, con la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento di condotte tipiche o atipiche incriminate (c.d. dolo generico).

648 ter.1 Auto-Riciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL DECRETO

sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote

sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 2 anni): l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La legge 15 dicembre 2014 n. 186, con l'introduzione nel codice penale dell'art. 648-ter.1 (in vigore dal 1 gennaio 2015), ha modificato anche il Decreto con l'aggiunta del nuovo reato di "auto-riciclaggio" all'elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti indicati all'art. 25-octies.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, in quanto non tutte le condotte di "impiego, sostituzione, trasferimento" configureranno un'ipotesi di auto-riciclaggio, ma solo quelle le cui modalità siano tali da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni, o delle altre utilità.

Per quanto concerne i reati "presupposto" dell'autoriciclaggio, la norma non distingue i reati non colposi inclusi e quelli invece esclusi dall'applicazione della relativa disciplina: pertanto, è emersa l'esigenza di

chiarire in che ambito debbano operare i controlli idonei alla prevenzione del reato di auto-riciclaggio, se siano cioè da prevenire tutti i delitti non colposi previsti dall'ordinamento, ovvero se sia possibile restringere il campo a quelli già coperti dal D. Lgs. 231/2001.

L'Associazione di categoria Confindustria ritiene che ai fini della configurazione dell'autoriciclaggio rilevino soltanto le ipotesi di reato già previste dal Decreto, mentre altri commentatori sostengono che, in virtù della mancata esplicitazione della norma in tal senso, non si debba escludere alcuna ipotesi di reato non colposo. In questa sede si è ritenuto opportuno operare una scelta intermedia in base alla quale si considerano come fattispecie rilevanti ai fini dell'autoriciclaggio tutti i delitti non colposi previsti in via tassativa dal D. Lgs. 231/2001, con l'aggiunta dei reati tributari che possono essere commessi dalla Società e che potrebbero generare la produzione di provviste illecite di denaro.

In linea generale quindi, tra le fattispecie criminose contemplate nel Decreto, si escludono solamente i reati colposi e tra questi ad esempio gli infortuni sul lavoro (sempre colposi) e alcuni reati ambientali (nei casi in cui siano contravvenzioni o delitti colposi). Per quanto riguarda i reati tributari invece, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano rilevanti le seguenti fattispecie: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti contabili per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 74/2000); (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000); (iii) dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000); (iv) dichiarazione omessa (art. 5, D.Lgs. 74/2000); (v) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000); (vi) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000); (vii) omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.Lgs. 74/2000); (viii) omesso versamento di Iva (art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000); (ix) pagamenti parziali (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è indirizzata a tutti i dirigenti, amministratori e dipendenti di Rexel che operano nella specifica area di rischio.

Le norme di comportamento in essa previste si estendono e devono essere rispettate anche dai collaboratori esterni e dai *Partners* commerciali che, come previsto dalla Parte Generale del Modello dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. LE AREE A RISCHIO

Aree a rischio diretto

Poiché l'attività commerciale di Rexel non è tale da coinvolgere i soggetti espressamente previsti dal D. Lgs. n. 231/2007 ("Decreto antiriciclaggio"), non sembrerebbero sussistere aree di rischio diretto di commissione degli illeciti previsti in questa parte speciale.

Aree a rischio indiretto

Pur non ritenendo Rexel destinataria del Decreto Antiriciclaggio, tuttavia gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei reati sopra elencati.

Risultano quindi essere a rischio le seguenti attività:

1. rapporti con fornitori e *partners* a livello nazionale e transnazionale;
2. acquisto e approvvigionamento di beni e servizi;
3. gestione della fatturazione;
4. relazioni con controparti, diverse dai *partners* e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo delle proprie attività commerciali (ad es. nel caso di acquisto di terreni e strutture per ampliare la propria rete di vendita);
5. gestione flussi finanziari e riconciliazioni bancarie;
6. registrazione contabilità;
7. predisposizione dichiarazioni annuali relative alle imposte;
8. rapporti infragruppo.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE

Regole comportamentali generali

La presente parte speciale si configura l'obiettivo di indicare ai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, regole procedurali e di condotta tali da prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro il patrimonio mediante frode.

Pur tenendo conto, dunque, della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti di Rexel e del Gruppo, gli esponenti di Rexel in via diretta e i consulenti e *partners* commerciali, tramite apposite clausole contrattuali dovranno tenere le seguenti condotte:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare gli estremi dei suddetti reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori/clienti/*partners* commerciali, anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Regole di comportamento particolari, relative alle singole aree di rischio

Si indicano qui di seguito le regole di comportamento che, in relazione ad ogni singola area di rischio di cui al paragrafo 3, dovranno essere adottate, ed eventualmente implementate in specifiche procedure aziendali che tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, altri componenti degli organi sociali, collaboratori esterni e consulenti di Rexel sono tenuti a rispettare.

Con riferimento alle Area di Rischio indiretto indicate:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari;
 - verificare che i fornitori o *partners* non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e *partners* siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'amministratore delegato, sentito l'OdV;
 - garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
 - verificare la congruità economica degli investimenti effettuati con soggetti terzi.
-
- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche o giuridiche con cui la società conclude contratti di acquisto necessari allo sviluppo della rete commerciale, anche all'estero e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il Riciclaggio di Denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area siano in alcun modo collegati ad uno di tali

Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'amministratore Delegato, sentito l'OdV;

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale dei soggetti controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore per importi complessivamente superiori ad € 3.000,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori ad € 1.000;
- verificare il livello di adeguamento delle società del Gruppo rispetto alla predisposizione di adeguati presidi antiriciclaggio.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

È compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente parte speciale;
- emanare eventuali istruzioni per l'applicazione delle disposizioni della presente parte speciale e, in particolare, per la redazione delle relazioni da essa richieste;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- indicare al *management* ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;
- accertare ogni eventuale violazione della presente parte speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione all'Amministratore Delegato. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.